

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 990

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

10/11/2024 - 07:53

Indice

1. DDL S. 990 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 990	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	13
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 163 (ant.) dell'08/02/2024	14
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 13/02/2024	17
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (pom.) del 14/02/2024	18
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 166 (pom.) del 20/02/2024	35
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) del 28/02/2024	44
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 175 (pom.) del 12/03/2024	46
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 19/03/2024	50
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024	54
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024	65
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (ant.) del 30/04/2024	68
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 15/05/2024	70
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 225 (ant.) del 06/08/2024	73
1.3.2.1.13. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 05/11/2024	74
1.4. Trattazione in consultiva	81
1.4.1. Sedute	82

1.4.2. Resoconti sommari	83
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	84
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (nott., Sottocomm. pareri) del 05/03/2024	85
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	87
1.4.2.2.1. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	88
1.4.2.2.2. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2024	102
1.4.2.2.3. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024	104
1.4.2.2.4. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2024	111
1.4.2.2.5. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (ant.) del 15/05/2024	118
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	133
1.4.2.3.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 218 (ant.) del 13/03/2024	134
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	140
1.4.2.4.1. 7^Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024	141
1.4.2.4.2. 7^Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024	142
1.4.2.4.3. 7^Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117 (pom.) del 10/04/2024	154
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	159
1.4.2.5.1. 9^Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/05/2024	160

1. DDL S. 990 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 990

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 990

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **RONZULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2024

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è già stato esaminato nelle passate legislature dalla 12^a Commissione permanente. Si prefigge lo scopo di porre l'attenzione sull'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i gravi disturbi del comportamento alimentare, attraverso il loro riconoscimento quali malattie sociali, e si pone altresì l'obiettivo di combattere qualsiasi forma di istigazione a comportamenti anoressici o bulimici, sempre più diffusa nel nostro Paese. Il fenomeno in questione è piuttosto grave e colpisce in modo subdolo e drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze, fin dall'età puberale, e mostra una continua evoluzione nelle modalità e nella tipologia di diffusione. L'anoressia nervosa viene diagnosticata, nella maggior parte dei casi, a pazienti di sesso femminile. Si manifesta in genere nella fascia di età compresa tra i dodici e i venticinque anni, con due picchi di maggiore frequenza tra i quattordici e i diciotto anni. Negli ultimi anni si è assistito tuttavia ad un aumento di casi di soggetti di età sempre più inferiore, fin sotto i dieci anni, e a un'incidenza sempre maggiore di questa patologia negli individui di sesso maschile. Le cause che portano allo sviluppo dell'anoressia nervosa possono essere molteplici, di natura sia biologica che sociale e psicologica, su cui si sovrappongono a un certo punto altri fattori che portano allo sviluppo della malattia. Tra le cause che possono scatenare questo tipo di malattie sociali è importante tenere presente l'aver un familiare che soffre, o ha sofferto, di un disturbo del comportamento alimentare, o il fatto di crescere in una famiglia dove esista un'oggettiva difficoltà a comunicare ed esprimere emozioni, o l'appartenenza a un gruppo sociale « a rischio » per il controllo del peso, o il fatto di vivere in un'area urbana di un Paese occidentale dove la magrezza viene enfatizzata come un valore sociale positivo, o il fatto di soffrire di un disturbo della personalità. Inoltre vi sono da considerare la frequenza nel sottoporsi a diete ferree e la difficoltà di adattarsi ai cambiamenti e agli eventi stressanti che la vita impone, come ad esempio una sofferenza nella vita privata affettiva, una bocciatura a scuola, un licenziamento dal lavoro, la perdita di una persona cara.

Il presente disegno di legge non ha certamente l'ambizione di risolvere da solo le molteplici problematiche di malattie legate alla complessità dei disturbi alimentari che coinvolgono diversi aspetti del vivere quotidiano: psicologici, medico-sanitari, sociali e culturali. Non agisce sulle cause profonde che hanno portato tale patologia, fino a pochi decenni fa limitata a pochi casi circoscritti, a esplodere in un vero e proprio fenomeno di massa del nostro tempo, tuttavia offre la possibilità di contrastarne in modo concreto la diffusione e la promozione.

Questi disturbi del comportamento alimentare, infatti, hanno assunto, ormai, particolare gravità soprattutto in soggetti in età adolescenziale e necessitano di un intervento di legge per indirizzare le famiglie, la scuola e gli operatori sanitari a compiere tutti quegli interventi che permettono di aiutare il malato ad uscire da questo tipo di patologia e a renderlo meno vulnerabile. Inoltre con l'individuazione del nuovo reato d'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

si permette alle Forze di polizia di agire in modo tempestivo e di mettere in atto una serie di misure di contrasto all'incitamento a comportamenti alimentari che possono minacciare gravemente la salute fino a compromettere in modo irreversibile l'integrità psico-fisica delle persone colpite - nella maggior parte dei casi ragazze minorenni -, al punto da provocarne, nei casi più estremi, la morte.

Si contrasta, inoltre, la diffusione esponenziale dei siti « pro Ana » (personificazione dell'anoressia) e « pro Mia » (analogo appellativo utilizzato per la bulimia) sulla rete *internet*. Pro Ana e pro Mia sono infatti l'ultima tragica moda nata negli Stati Uniti d'America, per il cui tramite milioni di giovanissimi in tutto il mondo attraverso siti, *blog* e *chat*, incitano e diffondono comportamenti anoressici e bulimici di origine nervosa. Sono sotto accusa gli oltre 30.000 siti che, in Italia, danno consigli pratici per il perseguimento ossessivo e compulsivo della perdita di peso, ricorrendo a pratiche di restrizione alimentare prolungata, tali da provocare l'anoressia o la bulimia nervosa. Questi siti indicano le metodologie più opportune per celare i comportamenti anoressici alla famiglia, alla scuola e al contesto sociale e per sfuggire ai controlli medici e celebrano il raggiungimento dei 35 chili di peso come ideale e conquista.

Attraverso *blog* e *chat* i ragazzi comunicano i propri obiettivi e diffondono « manuali d'istruzione » per raggiungere la magrezza agognata. Inoltre, le stesse persone invitano e incentivano coloro che hanno difficoltà a sopportare la mancanza di cibo e le lesioni autoindotte a non arrendersi nel nome di una nuova icona di bellezza che si identifica nella scarnificazione del corpo. Vengono così consigliati i modi migliori per procurarsi il vomito e per non mangiare; viene indicato come eliminare il senso di fame, ingoiando ad esempio batuffoli di cotone idrofilo inzuppati di succo d'arancia; vengono consigliate strategie per non farsi scoprire dai propri familiari, quali ad esempio indossare due paia di jeans per sembrare meno magre e altro.

L'anoressia e la bulimia non sono solo inquadrabili come disturbi alimentari che si manifestano, l'una, con il rifiuto di alimentarsi fino al rischio di morire e, l'altra, con l'impulso di mangiare quantità seriali di cibo da eliminare poi con il vomito autoindotto più volte al giorno, ma devono ormai essere riconosciute quali malattie sociali, considerato che già da qualche anno l'incidenza stimata dell'anoressia è di almeno 8-9 nuovi casi per 100.000 persone in un anno tra le donne, mentre è compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi casi per 100.000 persone in un anno, tra gli uomini e l'incidenza stimata della bulimia è almeno di 12 nuovi casi per 100.000 persone in un anno tra le donne e circa 0,8 nuovi casi per 100.000 persone in un anno tra gli uomini.

Dal punto di vista medico la misura può essere attuata nella scuola con l'introduzione di specifici corsi per insegnanti, al fine di migliorare le loro conoscenze in queste tematiche e con il supporto di uno psicologo scolastico che permetta di diagnosticare tempestivamente la malattia e porvi gli opportuni rimedi. Lo Stato e le regioni possono intervenire nella fase della prevenzione e della cura fornendo ai cittadini opportuni rimedi sul piano sanitario e sul piano più propriamente psicologico fornendo aiuto gratuito alle famiglie e ai soggetti colpiti da questa grave malattia che può portare anche in casi estremi alla morte. Ecco il perché di questo disegno di legge che, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, propone idonei interventi sotto il profilo della prevenzione e della cura dei malati di tali patologie che rischiano di svilupparsi negli adolescenti a ritmo vertiginoso. Si calcola che attualmente, nel nostro Paese, siano circa 3.000.000 i soggetti affetti da questo tipo di patologie. È quindi indispensabile intervenire, come recita la nostra Costituzione, che, all'articolo 32, prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Giova altresì ricordare che, al fine di far conoscere e discutere delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2018 - è indetta la « Giornata nazionale del fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare » per il giorno 15 marzo di ogni anno.

Inoltre, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 - legge di bilancio 2022 - ha istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro (15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023: articolo 1, comma 688, della legge n. 234 del 2021). L'istituzione del Fondo predetto

è stata disposta « nelle more dell'aggiornamento » dei LEA, al fine espresso di « garantire il contrasto dei DNA ».

Nel dettaglio, il presente provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i disturbi gravi del comportamento alimentare, come malattie sociali, oltre a definirle nello specifico.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3 istituisce un piano di interventi ad opera dello Stato, che si avvale del Servizio sanitario nazionale, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di prevenire e curare le malattie sociali. Inoltre, la Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti che riportano notizie che diffondono, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie alimentari.

L'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indichino alle strutture sanitarie e alle aziende sanitarie locali gli interventi più idonei ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle malattie sociali.

L'articolo 5 reca disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per campagne pubblicitarie e le sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie che si avvalgono di modelle che non presentano certificato medico o il cui certificato medico attesta che sono in uno stato di massa corporea di grave magrezza o di forte sottopeso.

L'articolo 6 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA.

L'articolo 7 stabilisce che il Ministro della salute svolga una relazione annuale alle Camere di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie sociali.

L'articolo 8, infine, reca il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione a decorrere dal 2024, al fine di rendere strutturale l'impegno di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione.

2. Per « anoressia nervosa » si intende il disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.

3. Per « bulimia nervosa » si intende il disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.

4. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 580-bis. - *(Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i centri di riferimento per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) o, in assenza, ai Dipartimenti di salute mentale o ai Servizi per le tossicodipendenze, che avviano la presa in carico del soggetto medesimo e attuano le procedure diagnostico-terapeutiche del caso ».

Art. 3.

(Piano di interventi)

1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

- a) effettuare la diagnosi precoce;
- b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti;
- c) effettuare la prevenzione delle complicanze;
- d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
- e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;
- f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo;
- g) predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;
- h) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico e psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete *internet*, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per reindirizzare in forma anonima l'utente automaticamente alla piattaforma interattiva dei disturbi alimentari <https://piattaformadisturbialimentari.iss.it/>.

4. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti *internet* di cui al comma 3.

Art. 4.

(Diagnosi precoce e prevenzione)

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

- a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali del personale medico e scolastico sulla conoscenza delle malattie di cui all'articolo 1,

- comma 1, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti da tali patologie;
- b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alle malattie di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) definire test diagnostici e di controllo periodico (*follow-up*) per i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) curare i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, per evitare il loro aggravamento.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa specifica, e dei centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici controlli concordati a livello nazionale.

Art. 5.

(Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per campagne pubblicitarie)

1. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle e di modelli che non presentano certificato medico.
2. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle e di modelli il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è inferiore a 18 BMI.
3. Le agenzie di moda e pubblicitarie che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di aggiornamento dei LEA)

1. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Art. 7.

(Relazione annuale alle Camere)

1. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle relative complicanze.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini della presente legge il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 163 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00413, il sottosegretario DURIGON dà conto inizialmente dello svolgimento della procedura concorsuale richiamata nel medesimo atto di sindacato ispettivo, anche in riferimento alle assunzioni conseguenti. Annuncia quindi che a breve verrà effettuata una nuova procedura di scorrimento della graduatoria per il potenziamento dell'organico degli ispettori del lavoro. Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, fa presente che non è possibile scorrere ulteriormente la relativa graduatoria, in quanto esaurita.

Fornisce quindi dati relativi alla consistenza dell'organico degli ispettori tecnici e degli ispettori ordinari del lavoro.

Conclude ribadendo l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a dedicare la massima attenzione alla tematica posta dagli interroganti, nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della prevenzione di incidenti e infortuni sul lavoro.

Intervenendo in replica, la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) pone in evidenza l'importanza fondamentale della consistenza dell'organico del personale ispettivo, in considerazione dei dati allarmanti in materia di infortuni e incidenti sul lavoro. Auspica pertanto che a breve venga attivata una nuova procedura concorsuale.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o

la bulimia

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 599, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 990, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 990 a partire dall'articolo 1, che qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-*bis*, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il comma 3 prevede che con decreto ministeriale si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti internet che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti internet di cui al comma 3. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie.

L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

In considerazione dell'affinità di materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 990 con il disegno di legge n. 599, già in discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione del relatore e del Governo riguardo le malattie rare rientranti nell'ambito delle patologie oculari, facendo presente che tale materia può opportunamente essere oggetto di emendamenti volti a integrare il disegno di legge in discussione, o di specifici ordini del giorno.

Constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rammenta che il ciclo di audizioni svolto riguardo al disegno di legge n. 483 ha attestato l'alto livello di attesa nei confronti del medesimo provvedimento. In considerazione dell'impatto sociale delle maculopatie risulta infatti evidente il bisogno di procedere a un riordino normativo finalizzato all'adeguamento delle terapie e conseguentemente alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Il sottosegretario GEMMATO concorda con il relatore e pone in evidenza la priorità da accordare alla prevenzione e alle diagnosi precoce, in quanto fattori imprescindibili per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

Il presidente [ZAFFINI](#), riconosciuta la valenza dell'iniziativa legislativa in discussione e dell'impegno del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 15 febbraio.

La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,45

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE CONSULT@NOI, DELL'ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DI
ANORESSIA BULIMIA E OBESITÀ (ABA), DELL'ASSOCIAZIONE NEVER GIVE UP ON LUS, DI
KOS GROUP (GRUPPO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA), DELL'ASSOCIAZIONE
EUTROPHIA, DI STRUTTURE SANITARIE E UNIVERSITARIE, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI
FERTILITÀ E STERILITÀ (SIFES), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA
DELL'ALIMENTAZIONE (SIPA) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI RIABILITAZIONE
INTERDISCIPLINARE DISTURBI ALIMENTARI E DEL PESO (SIRIDAP ONLUS) SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 599 E 990 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE)*

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 164 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con raccomandazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl) suggerisce di valutare una formulazione maggiormente flessibile con riguardo alla questione della prospettiva dell'esclusività dei licei con curvatura biomedica quale canale per l'accesso alle facoltà biomediche.

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) manifesta la propria disponibilità al riguardo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in riferimento all'opzione di individuare nei licei a curvatura biomedica un percorso necessario per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, esprime la contrarietà del proprio Gruppo. In tal modo il legislatore vincolerebbe infatti le prospettive di studio e professionali dei giovani a scelte compiute in età eccessivamente precoce.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) apprezza l'orientamento volto alla riforma delle attuali modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, a favore di una maggiore valorizzazione del merito. Lo schema di parere presentato risente tuttavia di una generale tendenza all'incanalamento in percorsi di formazione predeterminati a partire da età particolarmente basse. Tale approccio comporta l'esito di una diversificazione eccessiva delle opportunità.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) fa presente che è all'esame della Commissione di merito una proposta di delega legislativa, per cui è lecito che il Parlamento lasci al Governo la definizione degli aspetti maggiormente tecnici. Ricorda quindi che la curvatura biomedica costituisce una componente accessoria dei percorsi di studio liceali, tuttora in corso di sperimentazione. Il suo apporto ai fini della selezione all'ingresso nell'università è da valutare nell'ambito del complesso delle possibilità di accesso ai diversi corsi di laurea dell'area biomedica. La curvatura biomedica può comunque costituire una valida base ai fini della selezione, in virtù della sua durata nel contesto degli studi nella scuola secondaria.

Nel rammentare il suo ruolo di relatore presso una Commissione di merito, fa presente la rilevanza del parere della 10a Commissione, nonché degli obiettivi consistenti nell'individuazione di modalità di selezione appropriate e del mantenimento del numero programmato, pur in assenza del numero chiuso per il primo anno dei corsi di laurea dell'area biomedica.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riterrebbe opportuna la soppressione del penultimo capoverso dello schema di parere.

A giudizio della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) il carattere sperimentale della curvatura biomedica ne inficia la validità in quanto strumento idoneo alla selezione degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia. Inoltre, la natura di offerta formativa aggiuntiva costituisce la premessa per la diffusione di corsi a pagamento, con l'esito di riproporre, in misura aggravata, il problema della selezione in base alle disponibilità economiche delle famiglie, che già costituisce uno dei difetti del sistema basato sul ricorso al *tolc*.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*), valutata favorevolmente la prospettiva del superamento del *test* di ingresso, in relazione allo schema di parere suggerisce di prevedere un riferimento alle valutazioni conseguite nel primo anno di corso di laurea, anziché nel solo primo semestre.

La previsione di un secondo canale, costituito dai licei con curvatura biomedica, oltretutto ancora in via di sperimentazione, può inoltre dare luogo a gravi disparità, in conseguenza delle difformità nell'attivazione di tali percorsi nel territorio nazionale.

Auspica infine che venga individuata una soluzione ampiamente condivisa, in considerazione dell'unanimità del consenso già riscontrata nei confronti del superamento della selezione mediante *tolc*.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) suggerisce una riflessione in merito alla più ampia partecipazione delle diverse forze politiche, specie di opposizione, nel comitato ristretto costituito presso la Commissione di merito, con la finalità di rafforzare la posizione espressa con il parere.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) propone quindi, come già suggerito dalla senatrice Furlan, di sostituire il riferimento agli esami del primo semestre con la menzione degli esami del primo anno. Suggerisce inoltre la soppressione della seconda parte del penultimo capoverso dello schema di parere.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) propone di sostituire la parola "intensificato", riferita al percorso sperimentale dei licei con curvatura biomedica, con "istituzionalizzato".

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) accoglie le proposte formulate, modificando di conseguenza lo schema di parere.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è posto in votazione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Seguito e conclusione dell'esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 2

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Con riferimento alle proposte di modifica dello schema di documento conclusivo presentate e illustrate nella precedente seduta dalla senatrice Pirro, il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) dichiara di accogliere quelle relative ai punti 5) e 6). Manifesta quindi perplessità sulla formulazione del punto 8) proposto, richiamando la piena legittimità degli interventi attuati per mezzo del partenariato

pubblico/privato, ma anche della valenza del ricorso primario ai fondi pubblici nell'edilizia sanitaria. Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) sollecita una riflessione obiettiva sulla questione, da affrontare in assenza di chiusure pregiudiziali nei confronti del privato.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) ritiene di accogliere il punto 8) proposto con una formulazione differente, contenente l'auspicio che sia privilegiato, ove possibile, l'utilizzo di risorse pubbliche o comunque messe a disposizione da istituzioni pubbliche.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ringrazia il Presidente relatore e la Commissione per l'apertura al confronto, rimarcando l'importanza delle modifiche al testo originario proposte. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di documento conclusivo, così come modificato (pubblicato in allegato), è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990 (disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare) e dell'esame dell'Atto del Governo n. 121 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 e 980

La 10ª Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,

ritiene essenziale che si pervenga al superamento della situazione attuale, a favore di un sistema che coniughi una programmazione numerica basata sui fabbisogni determinati di anno in anno dal Ministero dell'Università d'intesa con il Ministero della Salute con la necessità di individuare le propensioni reali di ciascuno studente e la sua predisposizione ad affrontare felicemente il percorso degli studi universitari e in prospettiva il successivo esercizio della professione.

Nel prendere atto della costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame in commissione di merito, auspica che in quella sede si possa pervenire alla redazione di un testo unificato che colga gli aspetti più meritevoli di ciascuna iniziativa legislativa. In particolare, si suggerisce che, fermo restando il numero programmato, stabilito annualmente d'intesa tra i predetti Dicasteri, l'accesso alle facoltà biomediche avvenga attraverso due canali tra loro complementari.

Il primo dovrebbe essere basato, anziché sull'attuale *tolc* (test a crocette), sulla graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni conseguite negli esami del primo anno, che condizionerebbe, nel limite dei posti disponibili, la possibilità di accedere agli anni successivi. Quanti, pur avendo superato gli esami, non rientrassero nel contingente numerico stabilito, potrebbero avere accesso alle altre facoltà biomediche.

Il secondo canale di accesso avverrebbe sulla base del percorso oggi sperimentale dei licei con curvatura biomedica, che andrà valorizzato e istituzionalizzato, in modo da consentire agli studenti di acquisire specifiche competenze, tali da garantire, in caso di esito favorevole, l'iscrizione diretta al corso di laurea in medicina.

Le proporzioni tra i due canali nel corso del tempo dovrebbero progressivamente avvicinarsi.

Nell'auspicare che questi suggerimenti possano essere d'ausilio ai lavori della commissione di merito, si formula conclusivamente parere di nulla osta su tutte le iniziative legislative in epigrafe.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942 e 980

La 10ª Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, ritiene essenziale che si pervenga al superamento della situazione attuale, a favore di un sistema che coniughi una programmazione numerica basata sui fabbisogni determinati di anno in anno dal Ministero dell'Università d'intesa con il Ministero della Salute con la necessità di individuare le propensioni reali di ciascuno studente e la sua predisposizione ad affrontare felicemente il percorso degli studi universitari e in prospettiva il successivo esercizio della professione.

Nel prendere atto della costituzione di un comitato ristretto per il seguito dell'esame in commissione di merito, auspica che in quella sede si possa pervenire alla redazione di un testo unificato che colga gli aspetti più meritevoli di ciascuna iniziativa legislativa. In particolare, si suggerisce che, fermo restando il numero programmato, stabilito annualmente d'intesa tra i predetti Dicasteri, l'accesso alle facoltà biomediche avvenga attraverso due canali tra loro complementari.

Il primo dovrebbe essere basato, anziché sull'attuale *tolc* (test a crocette), sulla graduatoria risultante dalla somma delle valutazioni conseguite negli esami del primo semestre, che condizionerebbe, nel limite dei posti disponibili, la possibilità di accedere agli anni successivi. Quanti, pur avendo superato gli esami, non rientrassero nel contingente numerico stabilito, potrebbero avere accesso alle altre facoltà biomediche.

Il secondo canale di accesso avverrebbe sulla base del percorso oggi sperimentale dei licei con curvatura biomedica, che andrà valorizzato e intensificato, in modo da consentire agli studenti di acquisire specifiche competenze, tali da garantire, in caso di esito favorevole, l'iscrizione diretta al corso di laurea in medicina.

Le proporzioni tra i due canali nel corso del tempo dovrebbero progressivamente avvicinarsi, fino a far sì che il secondo canale giunga a costituire l'unica modalità di accesso alle facoltà biomediche.

Nell'auspicare che questi suggerimenti possano essere d'ausilio ai lavori della commissione di merito, si formula conclusivamente parere di nulla osta su tutte le iniziative legislative in epigrafe.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL
PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6
DEL PNRR
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(DOC. XVII, n. 2)**

1. Premessa

L'articolo [20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), ha previsto l'esecuzione di un programma pluriennale [di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico](#), nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Si tratta di un programma di spesa per investimenti in ambito sanitario (di seguito, "Programma") in piedi da oltre 30 anni e che nel tempo è stato finanziato più volte con risorse a carico del bilancio statale, per un totale di circa 34 miliardi di euro.

Negli anni sono state apportate diverse modifiche all'impianto normativo originario dell'articolo 20, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, come, ad esempio, l'introduzione di termini specifici per loro attuazione, pena la revoca del finanziamento.

Nel corso del tempo, la Corte dei conti ha più volte posto l'attenzione sulle criticità connesse all'attuazione del Programma, [quali la scarsa sollecitudine nella sottoscrizione degli accordi di programma, i ritardi nelle procedure istruttorie e i rallentamenti in fase di esecuzione delle opere, che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziare in un ambito senz'altro strategico quale il Servizio sanitario nazionale \[1\]](#).

In particolare, la Corte ha rilevato - sia con indagini specifiche sia con analisi ed utili segnalazioni nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica - come non tutte le regioni abbiano portato avanti in maniera adeguata la programmazione degli interventi.

L'indagine conoscitiva ha inteso dunque anzitutto ricostruire in termini puntuali il concreto

funzionamento della normativa vigente ed esaminarne i singoli aspetti applicativi, attraverso i contributi offerti dai soggetti istituzionali coinvolti, allo scopo di prospettare le possibili modifiche, funzionali al superamento delle numerose criticità e dei limiti riscontrati in relazione alla definizione e allo di stato di attuazione degli accordi di programma di cui al citato articolo 20 della legge n.67 e successive modificazioni.

1.1. Le procedure per gli interventi in edilizia sanitaria.

L'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988 autorizza un programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, al fine di rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.

La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, ponendo a carico delle Regioni la quota restante.

L'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che il Ministro della salute, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20, *"acquisito il concerto con il Ministero dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie"*.

Le regioni, quindi, utilizzano le risorse a loro assegnate ai sensi dell'articolo 20 attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma (di seguito anche 'AdP'), secondo quanto previsto al predetto articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esse possono presentare una proposta progettuale complessiva o individuare delle proposte parziali (cd. "stralci attuativi").

Le procedure per la sottoscrizione e l'attivazione degli AdP sono disciplinate dall'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

L'Accordo di Programma è costituito dai seguenti documenti, che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla regione: il protocollo d'intesa; il documento programmatico; l'articolato contrattuale; le schede tecniche relative ai singoli interventi.

Il protocollo d'intesa definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell'Accordo di programma e viene sottoscritto dal Ministro della salute, dal Presidente della regione e/o suo delegato, o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Il documento programmatico illustra, invece, la programmazione dei soggetti interessati e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti in cui si colloca l'Accordo di programma. Per la formulazione del documento programmatico il Ministero della salute ha predisposto, d'intesa con le regioni e province autonome, una guida metodologica (MeXa), per rendere omogenee le informazioni e l'approccio programmatico illustrato dalle regioni.

Da un punto di vista procedimentale, il Programma di edilizia sanitaria si articola, pertanto, in diverse fasi:

- 1) programmazione regionale: la regione, svolta la dovuta ricognizione dei fabbisogni delle Aziende sanitarie, approva con delibera del Consiglio o della Giunta regionale l'elenco degli interventi programmati da inserire nell'accordo di programma, poi trasmesso al Ministero della salute per la relativa istruttoria;
- 2) predisposizione tecnica dell'Accordo di programma: in questa fase si realizza una programmazione concordata fra il Ministero della salute e la regione interessata per l'individuazione degli interventi di supporto delle politiche sanitarie del Paese e per l'integrazione delle aree di assistenza (ospedale e

territorio). In tale ambito viene definito anche il quadro economico dell'accordo, in funzione dei progetti da realizzare puntualmente indicati. Lo schema di accordo è sottoposto alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;

3) intesa sull'AdP in Conferenza Stato-Regioni;

4) sottoscrizione dell'AdP da parte di Ministero della salute, MEF e singola regione interessata: l'Accordo elenca tutti gli interventi da realizzare e il relativo quadro economico e finanziario. Una quota non inferiore al 5% del finanziamento è a carico della regione interessata, mentre lo Stato finanzia la restante parte;

5) adozione dei decreti del Ministero della salute di ammissione al finanziamento degli interventi in cui l'Accordo si articola e per i quali sia intervenuta la progettazione esecutiva. A seguito dell'ammissione a finanziamento le regioni/stazioni appaltanti avviano le gare d'appalto e realizzano le opere [\[2\]](#) ;

6) trasferimento progressivo del finanziamento del MEF-RGS alle regioni/agli altri enti per SAL (possibile anche acconti ai sensi del codice appalti).

Allo scopo di sbloccare risorse legate ad accordi fermi e di metterle a disposizione di investimenti più prontamente realizzabili, l'articolo 1, commi 310-312, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la risoluzione degli Accordi limitatamente a quella parte di interventi che non viene attivata entro determinati termini, ed ha disposto che le revoche operate, a seguito di periodiche ricognizioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, liberino risorse di bilancio da utilizzarsi per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma. Resta sempre comunque impregiudicato lo spazio programmatico delle singole regioni. Numerosi decreti, in attuazione della richiamata disciplina, hanno revocato parti di accordi e rimesso a disposizione le correlate risorse finanziarie.

Una volta sottoscritto l'accordo, regioni e province autonome dispongono di un arco temporale di trenta mesi per presentare un progetto con il quale richiedere al Ministero della salute l'ammissione a finanziamento degli interventi e di diciotto mesi dall'ammissione al finanziamento (salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute) per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, pena la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. Ad avvenuta autorizzazione le risorse statali possono essere erogate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori. I diagrammi di flusso riportati di seguito [\[3\]](#) evidenziano la procedura precedentemente descritta.

Tabella 1: Programmazione regionale




Tabella 2: Attivazione degli accordi di programma





Tabella 3: Richiesta di ammissione al finanziamento



In considerazione di quanto osservato dalla Corte dei conti, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51, ha previsto che il Ministero della salute sia tenuto a presentare al Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

A seguito delle osservazioni della Corte dei conti e dell'informativa del Ministro della salute del 14 aprile 2022, resa in merito allo stato di avanzamento del Programma, il CIPESS ha istituito il Tavolo tecnico interistituzionale in materia di edilizia sanitaria, riqualificazione ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il Tavolo, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-DiPE, è composto da Ministero della Salute, Ministero dell'economia e delle finanze, AGENAS, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento per la trasformazione digitale, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e da Cassa depositi e prestiti ed ha dato avvio alle attività il 22 giugno 2022. Il CIPESS ha quindi affidato al Tavolo l'obiettivo di effettuare un'analisi delle criticità riscontrate dalle regioni che impediscono il pieno utilizzo delle risorse stanziato, nonché la realizzazione tempestiva degli investimenti, anche al fine di proporre possibili soluzioni per rendere più efficace il programma di spesa.

Nel 2022, il CIPESS, mediante il Tavolo interistituzionale citato ha auditato le singole regioni per acquisire informazioni in merito alle criticità di sistema (al di là dei rallentamenti legati all'emergenza

Covid), svolgendo un approfondito e proficuo confronto con le regioni.

1.2 Il programma di interventi in edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 e successivi rifinanziamenti

Il programma pluriennale ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, articolato in più fasi, ha autorizzato un investimento che, con diversi atti normativi, è stato elevato a complessivi 34,1 miliardi di euro[4], suddivisi per linee di finanziamento e destinati a essere utilizzati mediante accordi di programma tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e province autonome.

La prima fase di attuazione del Programma, attuata mediante l'accensione di mutui con oneri a carico del Ministero del Tesoro, si è conclusa nel 1996. A partire dal 1998, è stata avviata una seconda fase di investimenti, prevedendo altri programmi specifici su aspetti ritenuti particolarmente significativi per il raggiungimento dei medesimi obiettivi posti dal citato articolo 20, che costituisce la norma fondamentale in materia.

Alla data del 31 dicembre 2022, sono stati sottoscritti 91 AdP per 24,3 miliardi di euro, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a 13,8 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di euro ammessi a finanziamento (per 2.622 interventi complessivi), pari a circa l'83,18% delle risorse impegnate in accordi di programma sottoscritti[5].

Le risorse assegnate alle regioni al 31 dicembre 2022 e disponibili per la sottoscrizione di Adp ammontano a circa 10,9 miliardi di euro. Più nel dettaglio, osservando solo le regioni, sulla base delle richieste di pagamento pervenute, la RGS ha complessivamente trasferito 10,9 miliardi di euro (di cui circa 9 relativi all'attuazione degli Accordi di programma e la restante parte relativa alle ulteriori finalizzazioni previste dalle norme), come riportato nella tabella che segue:

Regione Piemonte	724.466.108,77	Regione Marche	370.883.371,35
Regione Autonoma Val D'Aosta	48.653.410,72	Regione Lazio	718.933.840,11
Regione Lombardia	1.994.243.556,08	Regione Abruzzo	176.081.313,18
Provincia autonoma di Bolzano	79.960.868,20	Regione Molise	34.879.047,63
Provincia autonoma di Trento	129.416.161,17	Regione Campania	378.698.871,39
Regione Veneto	1.110.414.429,14	Regione Puglia	562.606.861,24
Regione Friuli Venezia Giulia	191.608.858,71	Regione Basilicata	172.001.451,49
Regione Liguria	395.364.860,57	Regione Calabria	197.207.252,86
Regione Emilia Romagna	1.138.013.561,78	Regione Sicilia	1.016.622.795,42
Regione Toscana	978.668.081,61	Regione Sardegna	259.089.007,26
Regione Umbria	195.286.553,46	TOTALE	10.873.100.262,14

Come evidenziato nel corso delle rispettive audizioni dai rappresentanti della Corte dei conti[6] e del Ministero della salute[7], gli elementi quantitativi raccolti evidenziano che:

- l'impiego dei fondi in questione richiede tempi molto lunghi, che comportano pesanti ritardi nella realizzazione degli investimenti pubblici in edilizia sanitaria;
- la capacità di spesa delle regioni appare gravemente inficiata (risultano sottoscritti accordi per soli 13 miliardi di euro, pari al 56,6% delle risorse stanziare per la sottoscrizione degli accordi)[8].

In particolare, è eloquente il dato citato dai rappresentanti della stessa Corte dei conti, in base al quale, al 31 dicembre 2020, a fronte di 23,3 miliardi destinati alla sottoscrizione di accordi di programma, erano stati sottoscritti 86 accordi di programma, per un importo pari a 12,9 miliardi (ovvero poco più del 50 % delle risorse destinate).

Negli ultimi anni continua inoltre ad osservarsi un forte rallentamento nel funzionamento del Programma: dal 2020 al 2022 sono stati sottoscritti 6 accordi, portando a 91 il numero di quelli complessivamente sottoscritti dalle regioni, per un valore complessivo (al netto delle revoche) di 13,8 miliardi.

Le risorse ancora da utilizzare sono poco meno di 10,5 miliardi e rappresentano il 43 per cento delle somme attribuite al Programma. Un dato medio che, come evidenziato in audizione in Commissione dai rappresentanti della Corte dei conti nella seduta del 9 maggio 2023, nasconde diversità

considerevoli tra regioni: sono ben 7 quelle che presentano risorse da utilizzare sopra la media, e 4, in particolare, hanno sottoscritto accordi per meno del 40 per cento delle somme disponibili. Il confronto tra lo stato del programma nel 2016 e quello degli anni più recenti conferma il rilievo delle somme non utilizzate: sono ben 10 le regioni che, pur avendo ottenuto il finanziamento per il complesso delle risorse degli accordi sottoscritti, non hanno portato avanti nuovi accordi.

2. I lavori della Commissione

L'indagine conoscitiva è stata deliberata dalla Commissione il 15 febbraio 2023. Ad essa sono state dedicate dieci sedute, nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di:

- Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale (14 marzo 2023)
- Ministero della salute (15 marzo 2023)
- ANCE, OICE, SIAIS, CNI e CNAPPC (29 marzo 2023)
- AIFM e SIRM (4 aprile 2023)
- Conferenza delle Regioni (20 aprile 2023)
- CONSIP (26 aprile 2023)
- AGENAS (4 maggio 2023)
- Cassa Depositi e Prestiti e Corte dei Conti (9 maggio 2023)

nonché, infine, il Coordinatore del Tavolo tecnico interistituzionale per l'edilizia sanitaria (28 giugno 2023).

Durante le audizioni svolte in Commissione è stato fatto osservare da più parti un progressivo deterioramento della capacità delle singole regioni:

- di programmare gli investimenti e dunque giungere alla sottoscrizione degli AdP;
- di eseguire il procedimento tecnico-amministrativo conseguente alla sottoscrizione dell'AdP e diretto a pervenire al progetto esecutivo per ottenere il decreto di ammissione a finanziamento del singolo investimento;
- di gestire le gare, aggiudicare e realizzare le opere fino al relativo collaudo.

Si riportano di seguito le principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, le cui proposte di soluzione emerse nel corso delle audizioni saranno affrontate nel paragrafo successivo.

1) Carenze nella programmazione regionale dei fabbisogni e degli investimenti:

- in alcuni casi manca una programmazione di orizzonte pluriennale degli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;
- discontinuità di indirizzo politico regionale: ripensamento/rivalutazione di progetti già definiti;
- assenza/carenza di una regia regionale;

2) carenze/assenza di una progettazione adeguata, antecedente alla sottoscrizione dell'AdP. Il rappresentante del Ministero della salute ha segnalato che spesso le regioni presentano documentazione scarna, confusa e non coordinata, con conseguente allungamento dei tempi di interlocuzione antecedente alla sottoscrizione dell'AdP;

3) ritardi nello svolgimento del programma, che si realizzano prevalentemente nei procedimenti di competenza regionale. Al riguardo, i rappresentanti del MEF-RGS in audizione hanno fatto rilevare che: *"se gli accordi di programma fossero sottoscritti quando la regione è tecnicamente e giuridicamente pronta a realizzare gli investimenti (quindi in presenza di progetti esecutivi e, in quanto tali, immediatamente appaltabili) l'istituto della revoca non avrebbe più ragione di esistere o comunque si ridurrebbe a rimedio di importanza residuale"*. Da ciò l'auspicio che la sottoscrizione degli AdP possa avvenire solo in presenza di progettazioni esecutive, allo scopo di evitare che, nei fatti, gli Adp si sostanzino in una *"valutazione del fabbisogno di investimenti (...) privi di un supporto progettuale utile alla fattiva realizzazione delle opere."*

4) lungaggini tra la fase della sottoscrizione dell'Adp e la progettazione esecutiva (appaltabile), che consente di ottenere il decreto di ammissione al finanziamento e l'avvio delle procedure di gara;

5) in alcuni casi, difficoltà di coordinamento fra la regione e i comuni per la localizzazione delle opere, con conseguente ritardo nell'adozione degli atti di competenza degli enti coinvolti;

6) la necessità di ricorrere nella fase esecutiva a numerose varianti, a causa di una cattiva progettazione;

- 7) inadeguatezze organizzative che coinvolgono tutte le fasi procedurali, dalla programmazione/progettazione fino all'esecuzione delle opere:
- insufficienza del personale tecnico in termini di consistenza numerica e in termini di competenza tecnica adeguata per redigere/verificare/gestire progetti e per la redazione dei bandi di gara/capitolati, etc e per lo svolgimento delle procedure di gara;
 - scarso/assente coordinamento/monitoraggio regionale;
 - scarsa/assente attenzione all'inclusione fra gli obiettivi dei direttori generali di obiettivi legati alla realizzazione degli investimenti;
- 8) generale contesto di incertezza normativa/giurisprudenziale;
- 9) interruzione dei procedimenti in varie fasi a causa di accessi agli atti/contenzioso;
- 10) difficoltà per alcune regioni a gestire linee di finanziamento diverse (nazionali, fondi europei, etc) con procedimenti amministrativi sottostanti differenti;
- 11) la legislazione vigente non prevede l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene nel caso di squilibrio di bilancio sanitario regionale, ovvero in caso di accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza (MEF-RGS);
- 12) complessità degli atti richiesti per sottoscrivere l'AdP.

2.2 Sintesi delle proposte emerse

Le soluzioni alle principali criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva meritano una valutazione congiunta e un coordinamento con il Ministero della salute (che è comunque il responsabile della programmazione sanitaria nazionale), ma devono anche essere concordate con le regioni, che sono i soggetti deputati all'organizzazione e alla gestione del SSN che dovrebbero riorganizzare le aree tecniche dotandosi di adeguati strumenti di gestione operativa e manageriale degli investimenti.

Gli investimenti sanitari devono garantire il miglioramento e lo sviluppo del SSN mediante l'incremento e il costante mantenimento del patrimonio edilizio e delle attrezzature. A tal fine è necessario preliminarmente che ciascuna regione sia in condizione di svolgere e garantire:

- una valutazione dei fabbisogni territoriali (sulla base di dati informativi completi e affidabili) in un'ottica di equilibrata offerta sanitaria (integrazione fra l'offerta sanitaria ospedaliera e l'offerta sanitaria territoriale);
- l'identificazione e la graduazione delle priorità territoriali in un'ottica di breve e medio-lungo periodo; preliminari valutazioni urbanistiche e ambientali sulle alternative localizzative; definizione dei quadri finanziari;
- una stabilità programmatica, rispetto ai fabbisogni e alle priorità.

E' poi necessario perseguire a livello regionale:

- una forte e permanente regia e coordinamento regionale degli investimenti in tutte le fasi dalla programmazione, alla progettazione dei nuovi investimenti e degli interventi di mantenimento del patrimonio già esistente fino alle fasi esecutive, mediante un monitoraggio mirato delle azioni delle proprie aziende sanitarie;
- nell'ambito della regia regionale, un coordinamento permanente della dotazione organica delle aree tecniche, che deve essere adeguata (numericamente e professionalmente) al volume di nuovi investimenti e di manutenzione del patrimonio esistente;
- sempre in materia di rafforzamento del coordinamento e monitoraggio regionale, è necessario prevedere strumenti di efficace coordinamento fra la regione e i comuni di localizzazione delle opere.
- al fine di superare alcune difficoltà delle regioni a gestire linee di finanziamento diverse dovrà essere valutata con il Mef, la possibilità di armonizzare i procedimenti delle diverse fonti di finanziamento aventi ricadute sul tema dell'edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche attraverso una regia unitaria di supporto, auspicabilmente a livello centrale.

Da parte del livello centrale, occorre promuovere:

- la redazione e il progressivo aggiornamento di linee guida regionali che costituiscano uno standard d'azione tecnico-amministrativa per gli enti sanitari regionali, dalla fase di progettazione fino alle fasi

di esecuzione e collaudo dei lavori;

- come richiesto dalle regioni, uno snellimento degli atti (per esempio della metodologia di valutazione MexA). Seppur di competenza del Ministero della salute, è stata rappresentata da parte del MEF-RGS una disponibilità a snellire le fasi del procedimento che coinvolgono direttamente lo Stato, ferma restando comunque la necessità che il procedimento si concluda con atti giuridicamente validi (in altre parole, è da escludersi ogni tiraggio del finanziamento al di fuori di una preventiva programmazione tecnica e finanziaria fra lo Stato e le regioni);

- l'inclusione nell'AdP esclusivamente di investimenti in stadio avanzato di progettazione (progetto esecutivo, in subordine progetto definitivo);

- nell'ambito di una generale azione normativa diretta a stabilire comunque in capo alle regioni obblighi di adeguata strutturazione organizzativa, è stata sottolineata la necessità altresì di valutare un'azione di monitoraggio più incisiva da parte statale (verifica dell'effettiva strutturazione, dell'implementazione di procedimenti, linee guida, etc) a cui eventualmente collegare anche azioni di correzione.

3. La realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR

Nel corso dell'indagine conoscitiva ai vari soggetti auditi sono stati chiesti chiarimenti in relazione all'eventualità che le criticità riscontrate nell'attuazione del Programma pluriennale ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 potessero compromettere la realizzazione degli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR.

Tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione della Missione 6 del PNRR, dal Ministero della salute ad AGENAS, così come il MEF-RGS, e anche la Corte dei conti, hanno fornito rassicurazioni in merito al fatto che le difficoltà che caratterizzano la gestione degli interventi relativi al Programma pluriennale ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 non dovrebbero incidere sull'attuazione dei progetti inseriti nel PNRR.

In particolare, il MEF-RGS ha fatto prioritariamente presente che per l'attuazione del programma pluriennale ex articolo 20 della legge 67/1988 la legislazione vigente non prevede, come sopra riportato, l'esercizio del potere sostitutivo statale in caso di mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione degli investimenti, contrariamente a quanto avviene in altri ambiti (squilibrio di bilancio sanitario regionale, accertamento di insufficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Nella fase preparatoria del PNRR - Missione 6 il Ministero della salute, anche avvalendosi delle proprie agenzie, ha effettuato un lungo lavoro con le regioni e p.a. volto a definire i fabbisogni, sia nell'ambito degli standard poi fissati dal DM 77/2022 sia con riferimento ai fabbisogni inerenti all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie e alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello sia in merito agli interventi per l'antisismica e il potenziamento dell'offerta ospedaliera di posti letto di TI, TSI (art. 2, DL 34/2020). In tali termini, la fase di programmazione è intervenuta in anticipo rispetto alla fase di formalizzazione degli interventi.

Nell'ambito PNRR - Missione 6, poi, la cornice normativa, strumentale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, presenta una serie di strumenti e leve aggiuntivi.

Il DM 11 ottobre 2021 fissa le regole di iscrizione in bilancio delle risorse previste da parte degli enti del SSN che sono tenuti a conformarsi al titolo II del decreto legislativo 118/2011 (art. 3, comma 3).

Il DM 20 gennaio 2022 ripartisce le risorse per gli interventi a regia regionale prevedendo le regole di assegnazione e di revoca delle risorse (art. 3).

Inoltre, in relazione all'implementazione dei nuovi standard di assistenza territoriale, circa gli eventuali maggiori oneri per la spesa del personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vigenti vincoli per la spesa di personale, e convenzionato, l'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha autorizzato una spesa crescente negli anni 2022-2025 per complessivi 1.160,8 milioni di euro, e una spesa a regime, a decorrere dall'anno 2026, di 1.015,3 milioni di euro.

E' stato altresì evidenziato che lo strumento operativo per la realizzazione degli interventi a regia regionale, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 77 del 2021, è il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011, convenuto tra le amministrazioni centrali e le regioni ed il cui modello è stato recepito con decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022,

mentre, con decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022, sono stati approvati i CIS sottoscritti tra le singole regioni e PA.

Il CIS, in particolare, riporta il Piano Operativo (PO) recante il dettaglio degli interventi regionali previsti, i relativi piani di azione corredati dai corrispondenti costi e tempi di attuazione al fine di pervenire al completamento delle attività previste, assicurando il raggiungimento delle *Milestone* e dei *Target* previsti in ambito PNRR.

A tal fine, il CIS prevede anche gli obblighi in capo ai soggetti attuatori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, tra i quali, ad esempio:

- il rispetto dei principi finanziari previsti dalla normativa vigente;
- il rispetto dei principi trasversali quali il DNSH e la percentuale di interventi per il Mezzogiorno;
- il rispetto del tempestivo avvio delle attività progettuali e degli interventi nonché l'individuazione delle soluzioni tecnico operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi;
- la rendicontazione con cadenza almeno bimestrale dello stato di avanzamento delle attività e dei costi sostenuti;
- l'individuazione degli eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa.

Riguardo al monitoraggio degli interventi previsti, il medesimo CIS stabilisce, all'articolo 6, l'istituzione di uno specifico Tavolo Istituzionale presieduto dal Ministro della salute e composto dal Presidente della Regione/provincia autonoma e dal Ministro dell'economia e delle finanze (o loro delegati).

Partecipano a detto Tavolo, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Contratto (RUC), un rappresentante della Unità di Missione del Ministero della salute, il Direttore dell'Agenas nonché il Referente unico della Regione/Provincia autonoma.

Tale tavolo istituzionale ha il compito di:

- valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti;
- verificare, con periodicità almeno semestrale, lo stato di attuazione del PO allegato al CIS;
- approvare eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei finanziamenti, proposte dal RUC, ed eventualmente modificare il PO, alla luce degli esiti conseguenti all'attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
- approvare le proposte di definanziamento, eventualmente necessarie;
- esaminare, gli eventuali ritardi e inadempienze rispetto alle tempistiche indicate nelle schede intervento fornendo idonea informativa, con propria delibera.

Sulla base della predetta informativa deliberata dal Tavolo Istituzionale, il Ministro della salute valuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'attuazione delle procedure di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto- legge n. 77 del 2021.

Sempre il CIS (art. 9) prevede che il Ministero della salute possa anche avvalersi del supporto tecnico operativo da parte dell'Agenas, della CDP e di Invitalia; le regioni (soggetti attuatori) possono avvalersi anche del supporto tecnico operativo dell'Agenas e di società a prevalente partecipazione pubblica.

Come osservato dal Direttore della Programmazione del Ministero della Salute^[9], i progetti PNRR hanno dimensioni più ridotte di quelle che caratterizzano gli accordi di programma. I tempi di realizzazione sono quindi probabilmente più compatibili con l'orizzonte previsto. Con la predisposizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo è stato necessario definire con tempestività un quadro programmatico complessivo e identificare i siti per la collocazione delle strutture. C'è da augurarsi che gli accertamenti sulla disponibilità dei suoli e gli accordi con gli enti coinvolti siano stati operati con attenzione, riducendo quindi i ritardi che possono essere ricondotti alla mancata concertazione. Inoltre, la scelta dei Contratti Istituzionali di Sviluppo come strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi (la creazione delle Case della Comunità, le Centrali Operative territoriali e gli Ospedali di comunità) ha puntato ad ottenere un quadro organico degli obblighi che ciascuna regione assume per garantire il raggiungimento del

risultato concordato. Un quadro in cui è ricompresa anche la misura relativa all'aggiornamento tecnologico e digitale del sistema ospedaliero, con l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. Un quadro organico che dovrebbe facilitare le realizzazioni.

Va poi considerato che per le principali linee di intervento (sia per gli Ospedali di comunità che per le Case della comunità, etc.) è stato reso disponibile il supporto tecnico operativo di Invitalia, in qualità di centrale di committenza, nell'ambito delle azioni di accelerazione degli investimenti messe in campo dal MEF. Invitalia ha predisposto tre Accordi quadro, articolati per lotti geografici e lotti prestazionali, aventi ad oggetto: servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori, lavori in appalto integrato e collaudo, dei quali hanno manifestato interesse ad avvalersi 17 regioni. Solo Abruzzo, Campania, Liguria e Veneto hanno scelto di avvalersi di Centrali di Committenza autonome. Una tale esperienza, che consente di potenziare il contributo atteso da soggetti esterni nella fase di predisposizione dei progetti, potrebbe rappresentare una esperienza importante anche per l'attivazione dei programmi ex articolo 20.

E' stato poi ricordato dal MEF-RGS come nei casi di edilizia sanitaria la disciplina recata dall'articolo 56 del menzionato D.L. 77/2021 ha previsto specifiche disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR. In particolare, si prevede per gli interventi PNRR di edilizia sanitaria, tra cui quelli di cui all'articolo 20 della legge 67/88, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR:

- il rilascio semplificato del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche;
- l'utilizzo dell'istituto del CIS per i programmi PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Conclusioni e ipotesi migliorative rappresentate in Commissione

1. È emersa in Commissione la necessità, sostenuta da diversi soggetti auditi, di procedere alla semplificazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi infrastrutturali. In particolare, facendo riferimento alle procedure e alla revisione e semplificazione delle stesse: è emersa la necessità di aggiornare e semplificare la Metodologia ex ante (MexA), che definita nel 2008 potrebbe essere oggetto di semplificazioni anche sulla base delle successive disposizioni normative e regolamentarie emanate (es. D.M. n. 70 del 2015), nonché i contenuti dei modelli previsti (Modelli A, B e C) e le modalità di acquisizione delle informazioni nel sistema NSIS (uno schema di semplificazione era peraltro già previsto nella relazione della Corte dei conti concernente "L'attuazione del programma straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario" di cui alla citata deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G). Si è invocata anche la necessità di rendere disponibili linee guida per standardizzare i processi base, come ad esempio la programmazione regionale di settore, nonché di individuare e divulgare le *best practices* che, definite da alcune regioni, potrebbero essere adottate anche da altre. Infine, sempre nell'ottica della semplificazione amministrativa dei processi, è stata sottolineata la necessità di individuare un *iter* amministrativo semplificato per gli interventi non complessi e al sotto di una determinata soglia di spesa;

2. Con riferimento alla definizione del livello di progettazione previsto per l'inserimento degli interventi negli accordi di programma, sono giunte nel corso delle audizioni diverse proposte finalizzate ad individuare un livello di progettazione di grado più elevato di quello attualmente utilizzato ai sensi dell'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002, andando a recepire anche quanto previsto ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici.

3. Con riferimento al miglioramento dell'attività di progettazione, è stata avanzata la proposta di istituire un fondo rotativo nazionale per la progettazione che consenta di operare anche nella fase propedeutica alla definizione degli accordi di programma e comunque a valutare l'opportunità di un

ulteriore incremento della dotazione del FRP, attualmente gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante uno stanziamento aggiuntivo a carattere pluriennale sul bilancio dello Stato. Per riferimento, uno stanziamento aggiuntivo di euro 1 milione consentirebbe, ai tassi vigenti, di concedere nuove anticipazioni per circa euro 100 milioni.

4. Riguardo alla revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per gli interventi e possibile adeguamento prezzi, sono giunte alcune proposte finalizzate ad individuare specifiche modalità semplificate di revisione del fabbisogno economico-finanziario previsto per ogni specifico intervento, nonché le opportune modalità di adeguamento delle coperture anche attraverso specifici accantonamenti sulle risorse ex art. 20 della legge n. 67/88 disponibili a bilancio.

5. In riferimento alle necessità di implementare e incrementare il supporto tecnico-amministrativo dovuto al blocco del *turn over*, che ha comportato negli anni una forte riduzione del personale tecnico-amministrativo con competenze specifiche per definire e attuare gli interventi previsti dagli accordi di programma, è stato suggerito di prevedere l'individuazione di una specifica unità di missione ovvero di una cabina di regia [10] in grado di fornire supporto tecnico, amministrativo e procedurale, anche avvalendosi di realtà esistenti ed operanti nel campo dell'assistenza tecnica. Nello stesso modo si potrebbe conferire carattere permanente al Tavolo tecnico operante presso la Presidenza del Consiglio DIPE, anche per le funzioni di monitoraggio del programma di interventi.

6. Facendo inoltre riferimento alla trasparenza delle informazioni sulla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67/1988, secondo quanto emerso nelle audizioni, la mancata disponibilità di tali informazioni non rende possibile l'esercizio delle previste forme diffuse di "controllo democratico" sugli interventi programmati, sulla loro realizzazione e sull'utilizzo delle risorse. Pertanto, si suggerisce di indicare con obbligo di pubblicazione periodica le informazioni sugli interventi con i tempi previsti per la realizzazione, lo stato di attuazione fisico e finanziario, nonché di definire e realizzare anche il sistema procedurale ed informativo di supporto.

7. In relazione alle criticità e ai limiti connessi all'esercizio da parte delle regioni dei poteri di revoca, la Corte dei conti ha rilevato che la finalità dell'istituto della revoca non è stata quella di recuperare le risorse non utilizzate, quanto quella di sollecitare le regioni all'utilizzo effettivo delle risorse definite in un Accordo di programma già stipulato. Secondo l'avviso della Corte, pertanto, tale istituto non sembra abbia effettivamente sortito l'effetto atteso. Le risorse assegnate, seppur oggetto di revoca, rimangono attribuite alle regioni per ulteriori interventi. Tale elemento riduce di molto l'incentivo a predisporre e chiedere il finanziamento di progetti effettivamente in grado di essere realizzati. Certamente, la semplificazione delle procedure e della documentazione relativa alle parti degli accordi meno complesse potrà ridurre i casi di ritardo non riconducibile a cattiva progettazione. Rimane, tuttavia, da rendere più efficace il disincentivo alla cattiva progettazione degli interventi. Ad avviso della Corte, quindi, potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre una qualche penalità in caso di revoca: si potrebbe, ad esempio, prevedere che una quota dell'importo (ad esempio il 5 - 10 per cento) sia sottratta alla disponibilità dell'ente per essere destinata ad una finalità diversa o per finanziare le regioni che hanno esaurito le proprie disponibilità e che sono nei tempi nella realizzazione delle opere. In tal modo si introdurrebbe, accanto ad un disincentivo, un incentivo ad una progettazione operativa da portare avanti nei tempi previsti.

8. Alla luce delle difficoltà pratiche riscontrate nella realizzazione di grandi interventi edilizi con la modalità del partenariato pubblico/privato e delle criticità sollevate da alcuni soggetti auditi si ritiene auspicabile privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di risorse pubbliche o comunque messe a disposizione da altre istituzioni pubbliche.

[1] Osservazioni rese nella Relazione di cui alla Deliberazione della Corte dei conti del 9 marzo 2018, n. 4/2018/G. Si veda, inoltre, da ultimo, anche il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo.

[2] Lo strumento del decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della salute (previa autorizzazione da parte del MEF circa la disponibilità degli stanziamenti di bilancio) è altresì utilizzato

per l'ammissione al finanziamento degli interventi che realizzano gli enti diversi dalle regioni che accedono alle risorse in oggetto.

[3] Fonte: AGENAS, memoria depositata nel corso dell'audizione del 4 maggio 2023.

[4] L'investimento complessivo iniziale pari a lire 30.000 miliardi di lire è stato elevato dall'art. 83, co. 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 a lire 34.000 miliardi di lire, dall'art. 1, co. 796, lett. n), l. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2006 a 23 miliardi di euro, dall'art. 2, co. 69, l. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 a 24 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 555, l. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 a 28 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 81, l. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 a 30 miliardi di euro, dall'art. 1, co. 442, l. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 a 32 miliardi di euro, e, successivamente, dall'art. 1, co. 263, l. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022 a 34 miliardi di euro. Fonte dei dati "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica" della Corte dei conti.

[5] Fonte dei dati "Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019" (nota Ministero della Salute prot.GAB n.5576-p del 30/03/2023).

[6] Seduta del 9 maggio 2023.

[7] Seduta del 15 marzo 2023.

[8] Fonte dei dati "Relazione informativa predisposta ai sensi del punto 4) della delibera CIPE n. 51 del 2019" resa il 16/04/2022; ricognizione al 31/12/2021 sull'utilizzo dei fondi di cui all'art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67.

[9] Audizione del 15 marzo 2023.

[10] Sulla necessità e opportunità di istituire una Unità di missione ulteriore che assista gli enti nella realizzazione dei programmi e per garantire, anche, uno stretto coordinamento tra i diversi strumenti a disposizione si veda da ultimo il Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica approvato dalla Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo approvato con delibera n. 22/SSRRCO/RCFP/2023 del 17 maggio 2023 (in part. pag. 323 e ss).

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 166 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
166ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Americo Cicchetti, direttore generale, accompagnato da Giovanna Giannetti, dirigente in servizio presso l'Ufficio II DGPROGS.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: seguito dell'audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 6 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'odierna procedura informativa.

Il professor [CICCHETTI](#) interviene in risposta ai quesiti posti durante la precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del

comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1006, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge n. 1006, che, all'articolo 1, reca le definizioni dei disturbi alimentari e prevede la modifica del decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di progetti obiettivi, azioni programmatiche e iniziative diretti a prevenire e curare i disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 3 istituisce nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata «educazione alimentare».

L'articolo 4 incrementa il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di 10 milioni a decorrere dal 2024.

L'articolo 5 prevede una specifica relazione annuale del Ministro della salute alle Camere.

In considerazione dell'affinità della materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1006 con i disegni di legge nn. 599 e 990, già in discussione congiunta. Propone inoltre di dare mandato alla relatrice Ternullo di svolgere approfondimenti propedeutici alla definizione del testo base o unificato per il prosieguo della trattazione, sulla base in particolare dell'interlocuzione con i presentatori dei disegni di legge in titolo.

Ricorda che il disegno di legge n. 599, tra quelli in discussione, è il provvedimento di cui per primo è stata avviata la trattazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione in merito alla presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 febbraio.

Considerato il tempo a disposizione per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, il presidente [ZAFFINI](#) propone di rinviare il seguito dell'esame, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti alla luce delle audizioni svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) richiama l'attenzione sull'elevato valore del provvedimento, il quale opera una revisione della disciplina vigente, intervenendo in modo particolare sulla realtà concreta del vissuto delle persone con disabilità.

In considerazione della complessità del provvedimento e dell'esigenza di un esame approfondito della materia, fa presente l'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel numero massimo di 2 per Gruppo, alle ore 16 di domani, mercoledì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroghe di termini legislativi.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19 di oggi, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, per l'esame in sede consultiva del succitato disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [483](#)

G/483/1/10

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità" (A.S. 483);

premesse che

l'articolo 1 ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative, tra cui la degenerazione maculare, senile e miopica, la retinopatia diabetica e l'otticopatia glaucomatosa;

la Sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune, sistemica, caratterizzata dalla perdita progressiva della funzionalità delle ghiandole esocrine, soprattutto di quelle lacrimali e salivari. Può essere classificata in: 1) primaria, nel caso di coinvolgimento delle ghiandole esocrine con o senza interessamento sistemico (apparati gastrointestinale, osteo-articolare, respiratorio eccetera); 2) secondaria, quando si riscontra in associazione con altre malattie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, eccetera);

nel 2022 è stato realizzato in Italia il *report* epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria dalla Fondazione Res e due esperti clinici ed è stato sostenuto dall'Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren - A.N.I.Ma.S.S. ODV attraverso un finanziamento incondizionato. I risultati del *report* epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria parlano di una frequenza di 3,8 casi ogni 10.000 abitanti;

sicuramente il *report* citato dichiara la rarità della forma Primaria. La forma Sistemica è ancora più rara. La malattia interessa più frequentemente le donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni e tra i 40 e i 50 anni (rapporto femmine/maschi 9:1). Per quanto riguarda l'interessamento oculare, la riduzione della produzione lacrimale provoca secchezza, sensazione di bruciore, fotofobia, visione offuscata e spesso si hanno infezioni e infiammazioni (congiuntiviti e blefariti), uveiti, lesioni corneali

con eventuale perdita parziale o totale del visus, distacco della retina, glaucoma e maggiore incidenza della cataratta;

considerato che

la Sindrome di Sjögren è stata inclusa nel regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, recante le norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti nonché la descrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione del ticket, tra le quali non sono comprese tutte quelle menzionate in precedenza. Con il citato regolamento è stato approvato l'elenco delle malattie croniche e invalidanti; nel medesimo regolamento sono elencate le prestazioni appropriate, cioè le uniche assoggettate all'esenzione del pagamento del ticket;

Al codice identificativo 030.710.2 dell'allegato 1, annesso al citato regolamento, figura la malattia di Sjögren, per la quale le prestazioni considerate appropriate sono veramente esigue. Con il regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 2017, ancora una volta la Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica non è stata inserita tra le Malattie rare. Peraltro, con l'articolo 8 del medesimo regolamento viene prevista la modalità per il suo aggiornamento, almeno annualmente, con riferimento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Sino ad ora tale cadenza non è stata rispettata, continuando così a danneggiare e a discriminare le persone colpite dalla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica e usando impropriamente per tutte le forme "Sindrome di Sjögren";

impegna il Governo

a garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome di Sjögren primaria sistemica, attraverso l'inserimento della predetta sindrome nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, elenco malattie rare esentate alla partecipazione del costo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 1

1.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «la retinopatia diabetica» inserire le seguenti «, la cataratta».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «integrato» inserire le seguenti «e interdisciplinare»

1.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del diabetologo»;*

2) *alla lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle società scientifiche di riferimento»;*

3) *dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie oculari cronico degenerative comprese nel Piano nazionale per le cronicità».

1.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «oftalmologia» inserire le seguenti «e del diabetologo»

1.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del diabetologo».

1.6

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «comprendente anche» con le seguenti «anche in collaborazione con».

1.7

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola «ERN» inserire la seguente «-EYE»

1.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole «anche mediante» inserire le seguenti «la telecooperazione sanitaria,»

1.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera f), sopprime le parole «e a contratto»

1.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole «prevenzione primaria» inserire le seguenti «prevenzione secondaria» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «, quale titolare della promozione e del coordinamento delle iniziative di prevenzione primaria e secondaria.»

1.11

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole «dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia)» inserire le seguenti «e delle società scientifiche riconosciute e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative»

1.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Società scientifiche riconosciute.»

1.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) l'inserimento delle patologie oculari cronico degenerative nel Piano Nazionale della Cronicità»

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «definiscono» inserire le seguenti «, ai fini della presa in carico,»

2.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato,» inserire le seguenti «con approccio integrato e interdisciplinare»

2.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sostituire le parole «e i farmaci innovativi» con le seguenti: «, i farmaci*

innovativi e i servizi di diabetologia e neurologia»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) i servizi di diabetologia e di neurologia in considerazione della stretta connessione tra le alterazioni renitiche e le patologie neurodegenerative.».

2.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «i farmaci di fascia A o H,» inserire le seguenti «i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel Piano diagnostico terapeutico-assistenziale e per i quali non esista valida alternativa terapeutica al trattamento,».

2.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prestazioni e servizi di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi»

Art. 3

3.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative» inserire le seguenti «armonizzandolo con il Piano Nazionale della Cronicità»

3.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo le parole «la tonometria a soffio» inserire le seguenti «e a rimbalzo».

3.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole «tonometria a soffio» inserire le seguenti «e a rimbalzo»

3.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, sostituire le parole «che partecipano, altresì, allo sviluppo della» con le seguenti «anche in collaborazione con la»

3.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola «ERN» inserire la seguente «-EYE»

3.0.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Inserimento delle maculopatie degenerative nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA))

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai fini dell'inserimento delle maculopatie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

3.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento delle maculopatie degenerative come malattie croniche e invalidanti)

1. Le maculopatie degenerative sono riconosciute malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e ad esse è assegnato uno specifico codice di esenzione nazionale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, secondo criteri oggettivi e omogenei, le condizioni clinico-strumentali per l'inserimento delle maculopatie degenerative nell'elenco delle malattie e condizioni croniche.»

Art. 4

4.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «assicurano» inserire le seguenti «e individuano»

4.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole «, attraverso» con le seguenti «e individuano»

4.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'otticopatia glaucomatosa» inserire le seguenti: «, nonché allo screening per l'identificazione dei rischi cardio-reno-metabolico precoce,».

4.0.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative)

1. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

Art. 6

6.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia».*

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono, le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le

seguenti «La IAPB Italia».

6.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto Superiore di sanità. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

6.3

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo le parole «farmaci innovativi» sono inserite le seguenti: «, nonché la buona pratica clinica in termine di prevenzione e gestione dei pazienti».

6.0.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Centri di riabilitazione visiva)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e lo sviluppo diffuso dei Centri di riabilitazione visiva presenti nel territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

Art. 7

7.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nonché la dotazione strumentale e le risorse umane professionali nell'ambito delle risorse determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per una quota pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Art. 8

8.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «IAPB» inserire le seguenti «e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative»

8.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, dopo le parole «in collaborazione con la sezione italiana della IAPB» inserire le seguenti «e con le associazioni dei pazienti più rappresentative sul piano nazionale.»

Art. 9

9.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge nel quadro delle risorse complessivamente determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per una quota pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia.»

9.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

9.3

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

9.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 170 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

170ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REDIGENTE

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Richiamando l'esito del confronto con i diversi Gruppi, la relatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) propone l'adozione del disegno di legge n. 990 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il presidente ZAFFINI informa che l'emendamento 1.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel riepilogare l'andamento dell'esame, il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che è tuttora aperta la discussione generale e che la Commissione potrà esprimere il proprio parere successivamente allo scioglimento della riserva posta in attesa della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata. Nessuno chiedendo di intervenire, dispone infine il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 122 (schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [483](#)

Art. 1

1.6 (testo 2)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «comprendente anche» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche in collaborazione con i centri che fanno parte della rete di riferimento europea ERN-EYE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie oculari rare, con particolare riferimento al cheratocono e la distrofia di Fuchs».

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 175 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 12 MARZO 2024

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, accompagnato dall'avvocato Alessandro Bugli, ricercatore presso il medesimo Centro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: audizione di rappresentanti del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 20 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'odierna audizione.

Il professor BRAMBILLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), la senatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*).

Il professor BRAMBILLA interviene in risposta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) pone in primo luogo in evidenza l'innovazione significativa apportata dal provvedimento in esame, il quale presenta tuttavia aspetti di criticità, richiamati anche nel corso delle audizioni. Innanzitutto, l'accentramento delle procedure di valutazione in capo all'INPS contrasta con la carenza di personale medico disponibile, così da rendere opportuna una riflessione sulla possibilità di coinvolgimento delle strutture della sanità territoriale.

Sono inoltre gravi le lacune in ordine ai temi dell'inclusione scolastica e dell'inclusione lavorativa, i quali risultano trascurati dallo schema di decreto.

Il provvedimento pone poi interrogativi circa l'effettiva continuità del progetto di vita in seguito a cambiamenti del luogo di residenza. Riguardo la non autosufficienza, appare necessario un coordinamento con le previsioni in materia recate dalla disciplina delegata concernente le politiche a favore della popolazione anziana, la quale è peraltro basata sul criterio anagrafico. Ulteriori perplessità sono relative all'attuazione del progetto di vita nei casi di conclusione negativa del procedimento di adozione dell'accomodamento ragionevole.

Le risorse messe a disposizione della riforma sono peraltro del tutto insufficienti, ponendosi l'esigenza di un superamento delle previsioni volte a garantire la neutralità degli effetti finanziari.

Risulta infine opportuno un chiarimento in merito all'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) formula un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame. Tuttavia, esprime preoccupazione, innanzitutto, in riferimento alla mancata individuazione di risorse e coperture idonee all'attuazione del disegno di riforma.

Un ulteriore aspetto da chiarire concerne l'individuazione delle strutture deputate alle procedure di valutazione, che potrebbero anche coincidere con le case di comunità.

Il provvedimento non reca inoltre un quadro organico di disposizioni in materia di *caregiver* familiare, lasciando così aperta la possibilità di normative eterogenee nelle diverse regioni.

Il ministro Alessandra LOCATELLI, riservandosi la replica al termine del dibattito, ricorda il principio di garanzia della continuità assistenziale oggetto della richiamata disciplina delegata in materia di politiche a favore della popolazione anziana. Specificato che il Garante per la protezione dei dati personali ha già espresso il proprio parere sullo schema di decreto, fa presente la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del provvedimento in esame, finalizzata all'assunzione di un ampio contingente di personale, funzionale alle procedure di valutazione, affidate a un soggetto unico, ai sensi della disciplina di delega.

Inoltre, l'articolo 26, comma 3, menziona esplicitamente l'apprendimento, la formazione e il lavoro quali contenuti del progetto di vita, mentre la presenza dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche nell'Unità di valutazione multidimensionale è disposta dall'articolo 24.

Le risorse previste per l'attuazione della disciplina delegata sono poi adeguatamente quantificate, anche riguardo gli aumenti della dotazione finanziaria nei prossimi anni. Tuttavia, l'aspetto fondamentale per l'effettiva concretizzazione del complesso delle misure recate risiede nella capacità di integrare i diversi aspetti di cui consta la riforma, a partire dalla semplificazione delle procedure.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) condivide le osservazioni del Ministro per le disabilità e richiama l'attenzione sulla centralità da accordare al sistema scolastico con riguardo alle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presidente [ZAFFINI](#), specificando che la discussione generale resta aperta, propone di fissare alle ore 14 di domani il termine per presentare eventuali proposte di osservazione ai fini della formulazione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 5 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che si è già svolta l'illustrazione degli emendamenti. Dà quindi conto del parere sul testo trasmesso dalla 1ª Commissione e dei pareri tuttora mancanti.

Fa poi presente che il relatore ha chiesto di disporre del tempo necessario a definire il proprio orientamento sulle proposte emendative presentate.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione in ordine al parere sul testo base trasmesso dalla 1ª Commissione e sui pareri tuttora mancanti delle altre Commissioni consultate.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, dispone il rinvio della discussione congiunta ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#), dopo aver fatto presente che non è ancora disponibile la relazione del Governo sulla proposta di regolamento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Constatato che non ci sono richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) ([COM\(2023\) 738 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricapitola brevemente l'andamento dell'esame, specificando che è disponibile la relazione del Governo sulla proposta di direttiva in esame, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quindi, constatata che non ci sono ulteriori richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [MANCINI](#) (Fdl) si riserva di predisporre uno schema di risoluzione, tenendo conto di

quanto rilevato in sede di discussione generale e degli approfondimenti svolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024
178ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Discussione e rinvio)

Il relatore **BERRINO** (*FdI*) illustra in primo luogo l'articolo 1, il quale esclude le attività di collaborazione dei titolari di trattamenti pensionistici dall'ambito del principio in base al quale i rapporti di collaborazione contraddistinti da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative e da modalità di esecuzione organizzate dal committente sono considerati rapporti di lavoro subordinato.

L'articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse. Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

L'articolo 3 dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 4 amplia l'ambito delle informazioni obbligatorie che possono essere rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l'applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell'orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante la determinazione del reddito da lavoro dipendente. L'articolo 8 prevede una deroga transitoria al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 9 dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all'incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità,

efficienza e innovazione, mentre l'articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l'offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.

L'articolo 11 esclude alcune ipotesi dall'ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'articolo 12 esclude dall'ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.

Il successivo articolo 13 modifica la disciplina delle sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

L'articolo 14 modifica la disciplina sui provvedimenti di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari è oggetto dell'articolo 15.

L'articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede inoltre che l'atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.

Richiamando la delicatezza dei temi oggetto delle disposizioni in esame, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) auspica lo svolgimento di audizioni, che dovranno necessariamente contemplare l'intervento delle parti sociali.

Si esprimono quindi favorevolmente, in ordine a tale proposta, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) e le senatrici [FURLAN](#) (*PD-IDP*), [MANCINI](#) (*FdI*) e [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 16 di domani quale termine per la presentazione delle proposte concernenti i soggetti da audire, nel numero massimo di due per Gruppo, fermo restando che saranno comunque contemplate le organizzazioni sindacali confederali.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente. Propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi inclusa l'individuazione del disegno di legge n. 990 quale testo base.

Altresì, concorde la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), propone di fissare a martedì 26 marzo, ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di svolgere un compiuto approfondimento in merito alle proposte di osservazioni presentate dai Gruppi, nella prospettiva di redigere in tempi brevi uno schema di parere.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva la necessità di concludere l'esame del provvedimento in titolo entro giovedì 21 marzo, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza del termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(734) SENSI e BAZOLI. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180

(938) MAGNI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) premette che i disegni di legge in titolo, le cui finalità sono espresse per entrambi dall'articolo 1, presentano contenuti quasi del tutto sovrapponibili.

Ciascun disegno di legge, all'articolo 2, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i percorsi di promozione della salute mentale, nonché di prevenzione e di assistenza del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali, mentre l'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di rendere effettiva la tutela della salute mentale e l'articolo 4 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la salute mentale.

Il Capo II di entrambi i disegni di legge disciplina l'articolazione dei servizi per la salute mentale su base dipartimentale. In particolare, l'articolo 5 demanda al Dipartimento di salute mentale (Dsm) la promozione e la tutela della salute mentale all'interno della ASL e prevede la possibilità di concorsi per l'assunzione di specifiche figure professionali. L'articolo 6 disciplina le forme di partecipazione per il coinvolgimento delle persone prese in carico, dei familiari e di altri soggetti interessati. Le regioni e le province autonome disciplinano inoltre le modalità di adozione dei programmi terapeutici riabilitativi individuali, nonché l'istituzione di comitati di partecipazione presso i Dsm. L'articolo 7 reca la definizione del centro di salute mentale (Csm). Prevede altresì che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura effettui i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero e detta disposizioni inerenti alle strutture semiresidenziali e residenziali. L'articolo 8 reca disposizioni concernenti il centro diurno, le strutture residenziali e i percorsi di residenzialità, nonché la promozione, da parte di regioni e province autonome, dell'autonomia e della responsabilità delle persone prese in carico. L'articolo 9 dispone circa gli interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale e l'articolo 10 modifica la legge n. 833 del 1978 al fine di tutelare le persone con disturbo mentale contro l'illegittimo ricorso a forme di restrizione della loro libertà personale. L'articolo 11 dispone in materia di integrazione socio-sanitaria. L'articolo 12 è finalizzato a limitare il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Detta inoltre alcuni criteri di organizzazione e funzionamento delle Rems e disposizioni relative alla presa in carico dell'autore di reato con disturbo mentale.

Per quanto riguarda il Capo III di entrambi i disegni di legge, l'articolo 13 definisce i sistemi informativi. Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la disciplina concernente le figure professionali operanti presso i servizi di salute mentale e il ruolo delle cliniche universitarie, degli istituti universitari e delle scuole di specializzazione in psichiatria. L'articolo 16 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la salute mentale.

Il Capo IV consta dell'articolo 17, recante disposizioni sul finanziamento dei dipartimenti di salute mentale, e dell'articolo 18, concernente l'entrata in vigore.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Si esprimono successivamente, in senso favorevole a tale proposta, le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) e [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e [ZULLO](#) (*FdI*).

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo parlamentare, alle ore 16 di domani, mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 20 marzo, non avrà luogo.

Soggiunge che restano ferme le altre sedute già convocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o*) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p*) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i*).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 938, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmare l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-quater. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-quinquies. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;*
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;*
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;*
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;*

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
182ª Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (Fdl) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.

Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (Fdl) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.

In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Ha la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,55.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (ant.) del 30/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
189ª Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,25.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.

Ha la parola la relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale si riserva di predisporre e mettere a disposizione della Commissione, in tempi brevi, una bozza di risoluzione sulla proposta di regolamento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto del parere favorevole con condizioni sul disegno di legge n.990 trasmesso dalla Commissione giustizia.

La relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di redigere gli emendamenti conseguenti, facendo peraltro presente l'opportunità di disporre dei pareri delle ulteriori Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 122, 269, 410 e 898 (tutela persone affette da epilessia) e del disegno di legge n. 1037 (mototerapia) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina

web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024**

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMPA (PD-IDP) mette in primo ruolo in evidenza il carattere fondamentale del Terzo settore, in quanto in grado di garantire numerosi servizi essenziali, ma anche di intervenire efficacemente in situazioni di emergenza. Il disegno di legge in discussione ne recepisce opportunamente alcune istanze, in riferimento alle questioni della semplificazione di adempimenti amministrativi. È inoltre particolarmente positiva la facoltà accordata alle associazioni di comuni di procedere a assunzioni di assistenti sociali in deroga ai vincoli vigenti, pur in un quadro di insufficienza di risorse.

In assenza di una visione d'insieme, desta tuttavia perplessità l'istituzione del tavolo di lavoro sui minori fuori famiglia, a fronte della riscontrata inerzia dei vari organismi deputati ad affrontare temi riguardanti i minori sul piano della presentazione delle relazioni al Parlamento prescritte dalla legge. La materia è inoltre oggetto di disposizioni confuse, le quali paiono risentire della mancanza di coordinamento tra le diverse componenti del Governo, anche in relazione alle strutture giudiziarie. In aggiunta, la previsione dell'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori può essere vista come volta a eludere i problemi riguardanti la parte più giovane della popolazione nella loro concretezza, quando, per esempio, le misure adottate dal Governo in ambito penale, in particolare con il cd. "decreto Caivano", hanno determinato un sovraffollamento delle carceri minorili, con la conseguenza di impedire lo svolgimento delle attività educative e di recupero. Il tema richiederebbe oltretutto un rinnovato impegno da parte della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, mentre suscitano forti dubbi circa la reale attenzione del Governo alla famiglia il ridimensionamento degli interventi per la realizzazione di strutture per la prima infanzia nell'ambito del PNRR e la rinuncia ad apportare miglioramenti di natura fiscale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) valuta positivamente le disposizioni finalizzate alla semplificazione

amministrativa e al potenziamento degli organici degli assistenti sociali. In merito a tali questioni si pone peraltro l'esigenza di un impegno teso a garantire una presenza quantitativamente omogenea nei diversi territori di tali figure professionali.

L'innalzamento delle soglie oltre le quali è previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, di cui all'articolo 4, non può inoltre che essere giudicato negativamente, in quanto contraddice l'esigenza di trasparenza nella gestione degli enti.

Suscita poi perplessità l'assenza di una specifica previsione volta ad assicurare la presenza di rappresentanti delle associazioni attive nell'assistenza ai minori disabili nell'ambito del tavolo di lavoro sui minori.

Le disposizioni concernenti l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori contribuiscono a richiamare l'attenzione sull'importanza da accordare al tema; le misure proposte dovrebbero tuttavia essere accompagnate dalla previsione di interventi effettivi nei territori, per mezzo della destinazione mirata di risorse. Risulta infine necessario disporre di previsioni idonee a vincolare la destinazione delle risorse di cui al fondo per la povertà e al fondo per la solidarietà dei comuni alla realizzazione di progetti sociali da parte del Terzo settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) nel lasciare aperta la discussione generale, propone comunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che le senatrici Guidolin e Pirro hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 2.8, 3.1, 4.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 8.3, 8.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.4, 11.5, 12.3, 14.1, 14.0.1, 14.0.2, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 e 16.0.7. La senatrice Pirro ha inoltre sottoscritto gli emendamenti 1.4 e 10.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) rende nota la presentazione da parte della relatrice Ternullo dell'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato) al testo base (AS. 990), necessitata dai pareri resi dalla Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione della nuova programmazione dei lavori dell'Assemblea, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta dell'Ufficio di Presidenza convocata per lo svolgimento di audizioni nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1037, in materia di mototerapia, è differita ad altra data, che verrà tempestivamente stabilita.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 225 (ant.) del 06/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024
225ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(599) BALBONI e altri. - *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. - *Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 990, 599 e 1006, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1082 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Nel dare conto del disegno di legge n. 1082, la relatrice **TERNULLO** (FI-BP-PPE) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, il quale prevede una dotazione di 20 milioni di euro annui per il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il successivo articolo 2 autorizza quindi la spesa di 2 milioni di euro annui, da destinare a campagne informative e a iniziative in materia di percorsi terapeutici e assistenziali.

L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

In considerazione dell'analogia della materia, il **PRESIDENTE** propone la congiunzione del disegno di legge n. 1082 con i disegni di legge n. 990, n. 599 e n. 1006, già all'esame congiunto della Commissione.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** rammenta che sono già stati presentati gli emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990; fa quindi presente che in una prossima seduta si procederà alla loro illustrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024**

241ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto legge n. 131 del 2024 ("Salva-infrazioni"), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (Fdi) menziona in primo luogo l'articolo 3, che sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.

L'articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell'articolo 172-bis del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.

Il comma 2 dell'articolo 172-bis è modificato al fine di precisare che l'armatore ha l'obbligo di comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione la composizione effettiva dell'equipaggio, mentre al comma 5 dell'articolo 172-bis viene introdotto l'obbligo per l'armatore di comunicare all'autorità marittima l'orario di lavoro effettivamente compiuto.

L'articolo 6, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio.

Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell'armatore.

L'articolo 6, comma 1, lettera b), abroga l'articolo 329 del Codice della navigazione.

Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a

un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.

L'articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l'abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.

L'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e di apolidi.

L'articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri.

L'articolo 22 modifica l'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio. È inoltre disposto che l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.

L'articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'IRCCS "Giannina Gaslini" di Genova.

Intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.

L'articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.

L'articolo 31, comma 1, lettera f) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

La successiva lettera g) abroga il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l'introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell'antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.

Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l'approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di

un'adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità. Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.

Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.

I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l'opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.

Interviene brevemente la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), richiamando a sua volta la priorità da accordare all'accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) richiama l'attenzione sull'opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice [LEONARDI](#) (FdI), che pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1241\)](#) *Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.

In discussione generale interviene quindi il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale si esprime criticamente in relazione all'aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall'articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.

Riguardo all'articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell'odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.

Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all'opportunità di tenere conto della professionalità dell'odontoiatra nella formulazione dell'articolo 1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1101\)](#) *MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre

l'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato).
Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1101/1/10.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia

(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(246) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(400) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(485) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica

(546) SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti

(601) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica

(603) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) fa presente l'opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che la Commissione ha già proceduto all'illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che ai fini del prosieguo dell'esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l'assegnazione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(1082) Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI, IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all'eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza

richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati. Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell'*iter* di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'individuo e della collettività.

Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.

Il presidente [ZAFFINI](#) coglie l'occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell'esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1101](#)

G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)

[Murelli](#), [Camusso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante *Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali,*

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;

il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;

ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);

considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;

evidenziato che:

in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo - di fatto - l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;

relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;

inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: "I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m³ o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m³ o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m³ o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile";

il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;

sottolineato che:

la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;

il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;

esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità;

impegna il Governo:

a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;

a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;

a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (nott., Sottocomm. pareri) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 20,05.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, essi risiedono nell'esigenza di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno prossimi;

rilevato, altresì, che:

- nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto, all'articolo 1, un ulteriore comma, in base al quale le previsioni in materia di affidamenti, previste ai commi da 2 a 5, sono applicate anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, nell'ambito della realizzazione degli interventi di propria competenza, necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi alla presidenza italiana del G7, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 1, alinea, si rappresenta la necessità di individuare l'autorità competente e le forme di adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento ivi previsto, tenendo conto delle competenze

regionali in materia;

- all'articolo 5, andrebbe espunta o modificata, nella rubrica, la parola «femminile», nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e in coerenza con l'enunciato normativo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ove si fa riferimento sia alle modelle che ai modelli;
- all'articolo 5, comma 1, risulta opportuno specificare l'oggetto del certificato medico richiesto, anche al fine di coordinare la norma in oggetto con quella del successivo comma 2.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#).

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL [PRESIDENTE](#) dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede - almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitili femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

IL [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10ª Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#), data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice [CAMPIONE](#) (*Fdl*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

- conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
 13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
 14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
 15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
 16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
 17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
 18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
 19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.»

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 13 MARZO 2024
134ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI. - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto, se non vi sono osservazioni, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - *Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che nella giornata odierna non si procederà alla discussione generale, fa presente la necessità di chiudere questa fase avvertendo che nelle sedute della prossima settimana saranno fissati i termini per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(599) BALBONI e altri. - *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi nel merito delle obiezioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri sulla proposta di introdurre il nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia. Invita pertanto i commissari ad approfondire la possibilità di segnalare alla Commissione del merito la necessità di definire e determinare con maggiore

precisione la fattispecie di reato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) concorda con le osservazioni del Presidente, precisando che pur essendo a favore degli interventi per prevenire e contrastare i disturbi alimentari, ritiene tuttavia che la Commissione giustizia debba insistere affinché siano rispettati i principi di legalità e tassatività delle fattispecie penali, anche al fine di scongiurare problemi di costituzionalità della norma.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) concorda sulla necessità di una maggiore definizione della fattispecie penale. Ritiene peraltro che sarebbe stata opportuna un'assegnazione congiunta del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), in conformità al dibattito già svolto in Ufficio di Presidenza, assicura che farà presente le determinazioni della Commissione circa l'opportunità che tutti i provvedimenti che inseriscono nuovi reati siano assegnati in sede congiunta alla Commissione giustizia e invita, in relazione ai disegni di legge in esame, il relatore a predisporre uno schema di parere da approvare la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), considerato del fatto che non si sono ancora concluse le audizioni programmate dalla Commissione sui provvedimenti in titolo e data la delicatezza dei temi affrontati, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, che scade nella giornata odierna, a venerdì 5 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Guido Camera.

Interviene l'avvocato Guido CAMERA, esperto di giustizia predittiva.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [BERRINO](#) (Fdi) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica l'avvocato CAMERA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Camera e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che rimangono da illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 della relatrice, senatrice Stefani (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) mentre tutti gli altri sono già stati illustrati. Chiede pertanto di procedere all'illustrazione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo che hanno lo scopo di meglio calibrare il termine di 45 giorni fissato per le proroghe dalla norma proposta dalla relatrice. La norma in questione, infatti, prevede che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a tale termine, prevedendo due sole eccezioni, ovvero procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure procedimenti in cui emergano nuovi elementi specifici e concreti,

che devono essere espressamente motivati. Ciò non sembra in linea con altre previsioni del codice di procedura penale con particolare riferimento alle deroghe che, nella sistematica del codice di rito, sono sempre riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. Al riguardo, esprime in particolare forti perplessità circa la formulazione dell'emendamento 2.100 che non prevede eccezioni nel caso dei procedimenti per i delitti con finalità di terrorismo: tale circostanza è vieppiù preoccupante in relazione alla recrudescenza di fenomeni di terrorismo internazionale come dimostrato dai recenti fatti di cronaca. Le proposte presentate dal Gruppo del PD sono pertanto dirette a ripristinare sotto questo profilo, la coerenza dell'ordinamento nel suo complesso con riferimento alla durata delle operazioni di intercettazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sottolineando che l'emendamento della relatrice appare completamente distonico sia rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che in relazione ai presupposti previsti per autorizzare le intercettazioni. I subemendamenti presentati, quindi, oltre ad ampliare il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione, estendono le eccezioni ai reati più gravi di criminalità organizzata, terrorismo e contro la Pubblica amministrazione. Condividendo anche le osservazioni del senatore Bazoli, invita il Governo e la relatrice a una riflessione ulteriore su questi temi.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), chiede una breve sospensione della seduta per uno scambio di opinioni con il Governo sulle questioni richiamate negli interventi.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), in considerazione delle osservazioni svolte nel dibattito sui subemendamenti chiede di rinviare brevemente il prosieguo dell'esame per riflettere sulla migliore formulazione dell'emendamento 2.100.

Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara altresì favorevole a un breve supplemento di riflessione pur facendo presente che nel supporto alla relatrice per la stesura dell'emendamento 2.100 il Governo riteneva che le questioni sollevate dai subemendamenti delle opposizioni fossero ampiamente comprese. Concorda pertanto su un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che i profili di interesse della Commissione giustizia vengono in rilievo in termini generali, in relazione a quelli ordinamentali delle società commerciali su cui interviene il disegno di legge, con particolare riguardo ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

Il disegno di legge, infatti, si propone di aggiornare il cosiddetto *Start-up Act*, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che definisce un quadro organico di agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le piccole medie imprese (PMI) innovative.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto decreto Sostegni-bis, decreto-legge n. 73 del 2021, chiarendo e specificando i requisiti dell'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Infine, l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS). Al riguardo ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di

sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice, una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio, disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*), del TUF - Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In relazione agli emendamenti presentati, non sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo, che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è approvata.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE** dà lettura, in qualità di relatore facente funzioni, della proposta di parere (pubblicato in allegato al resoconto) riferita al disegno di legge n. 990 adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei provvedimenti in materia di disturbi del comportamento alimentare, sottolineando che in esso sono contenute delle condizioni per rendere il nuovo reato che si intende introdurre conforme ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il **PRESIDENTE** prende atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale e che il relatore e il Governo non intendono replicare. Propone pertanto di fissare per martedì 9 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che il 5 marzo, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) e la senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, data la qualità tecnica della norma proposta del disegno di legge ritengono opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** rinvia quindi il seguito dell'esame assicurando che la questione sarà trattata in Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- in relazione all'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia":
 - a) appare necessario specificare ulteriormente la nuova fattispecie incriminatrice al fine di renderla tassativa e determinabile;
 - b) con riferimento al primo e secondo comma occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa per la fattispecie base e per quella aggravata secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale;
 - c) al secondo comma sembra opportuno fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale;
 - d) al terzo comma occorre specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e, con riferimento alla previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici, valuti la Commissione se adottare piuttosto la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico.
- con riferimento all'articolo 5, si segnala la difficoltà di individuare con precisione i soggetti da sanzionare ai sensi del comma 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

All'comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

2.100/1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.».

2.100/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a*

norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100/3

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

2.100/4

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

2.100/5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.».*

2.100/6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100/7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100/8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100/9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di

criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100/10

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.100/11

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole «quarantacinque» con le parole «novanta».

2.100/12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100/13

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti «salvo quando si proceda per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»

2.100/14

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti:

«salvo quando si proceda per un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.»

2.100/15

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

2.100/16

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata»

con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,».

2.100/17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «oppure» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100/18

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1».

2.100/19

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso, sostituire le parole da «quando l'assoluta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100/20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituire le parole «dall'emergere di» con la seguente: «da».

2.100/21

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».

2.100/22

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.100, sopprimere le parole seguenti: «specifici e concreti».

1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
152ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare brevemente l'*iter* dell'atto del Governo in titolo, chiede se vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, la presentazione di una proposta di parere.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del provvedimento, osservando che la votazione delle proposte di parere dovrà comunque aver luogo al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 7 maggio scorso il sottosegretario Ostellari aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame. Chiede quindi se il testo della proposta di modifica sia disponibile.

Il sottosegretario OSTELLARI dà quindi conto della presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Facendo seguito a una richiesta formulata dal senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 21 maggio, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10a Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il **PRESIDENTE** rammenta che nella seduta del 26 marzo scorso, la Commissione aveva approvato un parere favorevole con condizioni sul testo, con particolare riguardo all'introduzione del nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento.

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, in materia di disturbi alimentari, su cui la Commissione ha espresso un parere con condizioni sull'articolo 2, volto ad introdurre il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare anoressia e bulimia. In ragione agli emendamenti riferiti a questo articolo, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 non sembrano tuttavia superati i problemi posti dalle condizioni formulate nel parere, in particolare sotto il profilo della sistematica penale. Suggestisce pertanto che la Commissione di merito valuti l'opportunità di uno stralcio dell'articolo in questione, al fine di consentire un rapido esame del provvedimento nelle sue parti più rilevanti, fermo restando l'esame come autonomo disegno di legge della norma penale stralciata. L'articolo 101 del Regolamento, infatti, espressamente prevede la possibilità che uno o più articoli di un disegno di legge, aventi portata autonoma rispetto al medesimo, possano essere stralciati.

Il **PRESIDENTE** osserva che l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia merita di essere approfondita sotto numerosi profili tecnici, sui quali la Commissione ha giustamente focalizzato la propria attenzione.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) concorda con i rilievi formulati dal relatore, osservando che la fattispecie criminosa definita dall'articolo 2 presenta caratteri di eccessiva genericità.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) il nuovo reato introdotto dal disegno di legge appare definito in maniera impropria, non rispettando i principi di tassatività della legge penale. Sarebbe pertanto opportuno uno stralcio della disposizione, da recepire in un separato disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia.

Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) osserva che già l'assegnazione del disegno di legge in sede redigente presso la Commissione di merito potrebbe dar luogo a un'anomalia, stante l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa. L'opportunità di stralciare la relativa disposizione, recependola in un separato disegno di legge esaminato nel merito dalla Commissione giustizia, consentirebbe infatti di valutarne attentamente la compatibilità sistemica.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in titolo si colloca nell'alveo di un discutibile orientamento politico tenuto sino ad ora dalla maggioranza, volto alla continua introduzione di nuove figure di reato.

In ogni caso appare senz'altro opportuno uno stralcio della disposizione in esame e le osservazioni formulate nel corso del dibattito non possono che essere condivise.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo, invitando contestualmente il relatore a presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo

111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nelle sedute di dicembre e gennaio vi erano stati numerosi interventi in discussione generale che sollecitavano al Governo un approfondimento sul merito del testo unificato, ai fini dell'espressione del parere.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che l'istruttoria presso la Commissione di merito non appare completa e che, stante la particolare rilevanza e delicatezza della tematica, sarebbe stato forse opportuno assegnare il disegno di legge alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia anche al fine di poter procedere all'audizione di esperti della materia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) invita la Commissione a valutare attentamente i rilievi formulati dal Capo dello Stato in occasione di recente un incontro con degli studenti milanesi, sull'opportunità di inserire nel testo costituzionale disposizioni da un lato troppo eterogenee e dall'altro eccessivamente circostanziate.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone di approfondire le tematiche sollevate nel dibattito in un apposito Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il sottosegretario OSTELLARI, nel preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo che conterrebbe anche la materia trattata dal provvedimento in titolo, invita la Commissione a valutare un differimento dell'esame del provvedimento.

Il relatore [SISLER](#) (Fdi) si associa alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella seduta del 17 aprile il Governo aveva richiesto un supplemento di approfondimento, stante la delicatezza della materia.

Rende inoltre noto che da alcuni commissari sono altresì pervenute delle richieste per una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto lo scorso 5 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel richiamare la particolare complessità della materia trattata, osserva che un'eventuale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe

tenere conto della necessità di consentire un'efficace mediazione tra le posizioni delle varie forze politiche al fin di pervenire ad un testo il più possibile condiviso. Il nuovo termine, pertanto, non dovrebbe essere particolarmente stringente.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rammenta che il Governo aveva altresì ventilato la possibilità di presentare dei propri emendamenti e chiede delle delucidazioni sul punto. Osserva inoltre che, qualora il Governo dovesse procedere alla presentazione di emendamenti, la riapertura del termine per i commissari non avrebbe alcuna utilità.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che qualora si optasse per una riapertura del termine, esso sarebbe comunque fissato molto avanti nel tempo, in modo da consentire al Governo di terminare la propria attività di approfondimento.

Il sottosegretario OSTELLARI ritiene che non sussistono limitazioni alla discrezionalità della Commissione sul modo di procedere qualora il Governo sciogliesse a breve la propria riserva, presentando eventualmente delle proprie proposte. A quel punto si potrà fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. In caso contrario, la Commissione può comunque liberamente valutare l'opportunità di una riapertura del termine, ferma restando, per l'Esecutivo, la possibilità di intervenire successivamente.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara, a nome della propria parte politica, la disponibilità ad incontrare esponenti delle forze di maggioranza per verificare la possibilità di eventuali intese, sempre se la maggioranza stessa ne faccia richiesta e sia a ciò realmente interessata. Per evidenti ragioni di galateo istituzionale, dovrebbero essere le forze politiche di maggioranza a mostrare per prime la disponibilità ad un confronto.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno verificare preliminarmente se il Governo sia effettivamente nelle condizioni di terminare la propria attività istruttoria.

Il sottosegretario OSTELLARI assicura la presidenza che la prossima settimana il Governo potrà informare la Commissione sullo stato di avanzamento della propria attività di approfondimento.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene che sia senz'altro possibile pervenire ad un'intesa con le forze politiche di opposizione. Andrebbero però superate le numerose ed erronee interpretazioni date alla scelta, operata dal relatore, di ritirare i propri emendamenti nell'ultima seduta. La decisione, infatti, non è stata frutto di una scelta contingente ovvero del riconoscimento di un errore, bensì della precisa volontà di approfondire ulteriormente le problematiche connesse alla materia in modo da tutelare debitamente i diritti dei giornalisti e di evitare il prodursi di situazioni sperequative.

Concorda inoltre sull'opportunità di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, al fine di dar modo al Governo di sciogliere le proprie riserve.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, rinvia infine l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Il comma 47 dell'articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-bis - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 -

attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

In particolare, il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del ricordato comma [49-bis](#), stabilendo che la norma deve essere interpretata nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997. Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

L'articolo 2, con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In relazione alle proposte emendative, gli emendamenti da 1.1 a 1.5 intervengono sull'interpretazione autentica del citato comma [49-bis](#) di cui all'articolo 1. Gli emendamenti da 2.1 a 2.5 intervengono sui parametri relativi al limite massimo di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 2. Vi sono poi emendamenti aggiuntivi che intervengono in materia di calcolo delle superfici (emendamento 2.0.1), in materia di regolamenti comunali (emendamento 2.0.2) nonché in tema di diritto di riscatto e prelazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (emendamento 2.0.3).

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti avanzata dal relatore è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul disegno di legge in titolo era stato effettuato un ciclo di audizioni.

Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che non appare possibile svolgere una proficua discussione senza conoscere preventivamente l'entità dei casi in cui la persona viene rinvenuta tra i cinque e i dieci anni dalla scomparsa e che, sul punto, era stata formulata una specifica richiesta al Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, udita sul punto, aveva comunque precisato che la grande maggioranza delle persone veniva comunque rinvenuta a pochi mesi dalla scomparsa.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) insiste sulla necessità di disporre di elementi conoscitivi forniti del ministero competente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il relatore che, non appena disponibili, i predetti elementi saranno tempestivamente messi a disposizione dei commissari compresi quelli già forniti dagli auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi sul testo espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Ricorda inoltre che nella seduta del 18 aprile scorso il relatore Rastrelli aveva chiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti - inizialmente fissato per il 17 aprile - all'esito delle valutazioni svolte dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito di recente presso il Ministero della giustizia.

Il relatore RASTRELLI ribadisce quindi l'opportunità di conoscere preventivamente le valutazioni dell'Osservatorio prima di fissare nuovamente tale termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [778](#)

Art. 1

1.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 61, primo comma, numero 5), dopo le parole «l'averne profittato» sono inserite le seguenti: «di pubbliche calamità o»;
- b. all'articolo 624, terzo comma, le parole «e 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis) e 8-quater)»;
- c. all'articolo 624-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61, primo comma. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo.»;
- d. all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: «8-quater) se

ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5).».

C onsequently, modify the title of the law as follows:

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale

1.4.2.2.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (ant.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024
153ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame si sono svolte audizioni e che la relatrice ha elaborato una proposta di parere molto ampia che invita ad illustrare.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, soffermandosi anzitutto sulle premesse nelle quali si specificano alcuni aspetti di carattere procedurale non toccati direttamente dalle modifiche all'esame, ma che, tuttavia, avrebbero necessità di essere presi in considerazione dal Governo, eventualmente, in altri ulteriori provvedimenti. Gli aspetti evidenziati in premessa, infatti, segnalati anche nel corso delle audizioni, sono diretti al superamento di alcune difficoltà operative riscontrate dagli operatori del diritto che se non risolte rischiano di far diventare il rito un ostacolo anziché una modalità di risoluzione delle liti attraverso la procedura. Occorre, infatti, trovare una soluzione equilibrata che riesca a comporre le diverse istanze rappresentate, da un lato, da alcuni "dogmi" contenuti nei principi di delega della legge n. 206 del 2001, e dall'altro la necessità di realizzare in concreto i principi di efficienza nel processo civile richiesti dagli obiettivi del PNRR. Al riguardo, si sofferma sulla possibilità di introdurre, con riferimento al rito per la famiglia e per i minori, un'udienza interlocutoria di conciliazione prima della piena *discovery* di tutti gli elementi del contenzioso, al fine di favorire preventivamente una composizione della lite. Auspica, inoltre, che sia valutata attentamente dal Governo la questione relativa al migliore coordinamento nel caso di connessione tra processi assoggettati a riti diversi. In relazione alle osservazioni riferite alle singole disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame, sottolinea in particolare l'importanza delle indicazioni contenute nel parere riguardanti l'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di lite temeraria, l'articolo 473-bis.12, in materia di deposito di copie delle denunce dei redditi e delle disponibilità mobiliari nel caso dei procedimenti assoggettati al nuovo rito di famiglia, nonché l'articolo 391-*quater* in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU. Sottolinea quindi come sarebbe opportuna anche una riflessione in materia di accertamenti

preliminari, dal momento che le relative disposizioni, così come modificate dalla cosiddetta riforma Cartabia, risultano al vaglio della Corte costituzionale. Sotto il profilo della migliore formulazione delle norme, rileva poi l'opportunità di modificare nel senso indicato nel parere l'articolo 473-bis.14, inserendo, in luogo dell'espressione "malato di mente", l'espressione "persona con disabilità psichica": in qualità di Ministro per la disabilità della passata legislatura, infatti, questo cambiamento non rappresenta una mera precisazione linguistica, ma, piuttosto, una questione di carattere concettuale di rispetto del mondo della disabilità. Infine, ritiene necessario condividere con tutti i componenti della Commissione una riflessione riguardante il ruolo fondamentale dell'Avvocatura, anche nell'individuazione delle migliori soluzioni procedurali ed operative per rendere sempre più efficiente la macchina processuale.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come preannunciato ieri dalla senatrice Bilotti, il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di parere alternativo a quella illustrata dalla relatrice (pubblicata in allegato al resoconto).

Interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) che esprime il proprio apprezzamento per il metodo utilizzato dalla relatrice che si è fatta carico di acquisire anche gli orientamenti dei Gruppi di opposizione. Sulla proposta avanzata, tuttavia, segnala alcune perplessità del suo Gruppo. In primo luogo non ritiene di poter condividere la premessa nella parte concernente il legittimo impedimento del difensore, tema sul quale, come è noto, la Commissione sta procedendo all'esame di un apposito disegno di legge. La questione in effetti, ha bisogno di un approfondimento che la Commissione sta facendo ma che ancora non si è concluso: ritiene pertanto che sia prematuro dare delle indicazioni su questa materia al Governo. Per quanto riguarda poi le osservazioni contenute nel parere si sofferma in particolare sulla indicazione circa l'introduzione, nei casi di separazione, di una udienza preliminare di conciliazione sottolineando che questo meccanismo, pur apprezzabile in molte situazioni, sarebbe discutibile, invece, in presenza di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. Infatti, la Convenzione di Istanbul, che il nostro Paese ha ratificato nel 2013, fa espresso divieto di porre in essere sistemi di mediazione o conciliazione nei procedimenti di separazione quando vi siano stati problemi di maltrattamenti o violenza domestica. Chiede pertanto che la questione sia tenuta in debita considerazione anche nelle osservazioni della relatrice. Da ultimo, sempre in relazione ai documenti da acquisire agli atti della procedura di separazione ritiene che non possa essere considerato sufficiente il saldo bancario per le determinazioni da parte del giudice dell'obbligazione alimentare questo documento potrebbe infatti prestarsi facilmente all'elusione di tale obbligo, elusione che sarebbe più difficile con l'estratto conto bancario che informa dei movimenti avvenuti sul conto corrente in un determinato lasso di tempo. Ritiene pertanto che anche questo elemento possa essere attentamente considerato dalla relatrice per evitare comportamenti scorretti.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), esprimendo un parere favorevole e un apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, esprime tuttavia una preoccupazione di carattere generale su tutte le modifiche apportate nella scorsa legislatura dalla cosiddetta legge Cartabia al processo civile in quanto, dalla lettura complessiva degli articoli modificati, si intravede con chiarezza l'intento di un disincentivo all'utilizzo dello strumento giurisdizionale, soprattutto attraverso penalità di natura economica che si scaricano sia sugli assistiti che sugli avvocati. Ne è un esempio il raddoppio del costo del contributo unificato o le penalità economiche molto più forti nei casi di liti temerarie. Altro esempio è quello dell'articolo 23 del PNRR in relazione alla solidarietà dell'avvocato con l'assistito anche sul piano delle spese relative alle copie degli atti. Pur comprendendo la *ratio* che, in attuazione del PNRR, si è voluta perseguire per l'abbattimento del contenzioso ritiene tuttavia che, essendo la giustizia un servizio reso alla collettività esattamente come altri servizi (sanità, scuola eccetera), si possa tornare ad una normalità anche dei costi affinché anche tale servizio possa essere accessibile come tutti gli altri da parte dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale,

concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore ad illustrare il parere sugli emendamenti esaminati nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), richiamando il dibattito svoltosi, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere presentata dal relatore è approvata.

La seduta termina alle ore 10,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATTRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 137**

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premesso che:

- lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;
- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

considerato inoltre che:

- appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;
- per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;
- è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;
- sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

valutato in particolare che:

- con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte

di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

- per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;
- si auspica poi che sia valutata, anche in un provvedimento successivo al decreto correttivo in esame, l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile con riguardo alla mancata partecipazione alla udienza per ragioni di necessità non evitabili e non prevedibili, in applicazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo;
- nel corso delle audizioni sono state rilevate problematiche attinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;
- si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-*bis*, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;
- si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo telematico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;
- con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

- con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;
- con riferimento all'articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

- con riferimento alle modifiche dell'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *h*) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione *ex* articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

- con riferimento all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

- con riferimento all'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;

- con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

- con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, c.p.c., a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;

- con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

- in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;

- valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, [in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera f\) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione](#)

attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» che l'obbligo di deposito degli estratti conti relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante il saldo di conto corrente, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

- in relazione all'articolo 473-bis.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;
 - in relazione all'articolo 473-bis.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;
 - in relazione all'articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;
 - in relazione all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione *ad hoc* in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale;
- sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:
- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 c.p.c., preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito.
 - per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.
- SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137**

La 2ª Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie" (Atto del Governo n. 137);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: "delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata";

considerato che:

all'articolo 2, l'atto in esame modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni;

in particolare, lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'articolo 183 del codice di procedura civile, ma in sede di verifiche *ex* articolo 171-bis del codice di procedura civile;

tuttavia, data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi, così da prevedere

che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis* e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione; l'articolo 3 del provvedimento reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento;

segnatamente, il comma 1 interviene sugli articoli 127-*ter* e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza - al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti - prevedendo: che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice (lettera g, n. 1); la facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (lettera g, n. 2, e lettera h); nonché l'aggiunta, all'articolo 127-*ter*, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (lettera g, n. 3); come testé anticipato, con la modifica dell'articolo 127 del codice di procedura civile e l'introduzione dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile si è prevista anche la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve, tuttavia, essere accompagnata necessariamente dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza;

alla luce degli effetti applicativi derivanti dagli articoli su menzionati e rilevati dagli addetti ai lavori, appare opportuno un intervento legislativo per chiarire che sia l'udienza a trattazione scritta, che quella da remoto, non possano rappresentare la regola, ma l'eccezione, di guisa che si proceda in questo senso solo ove vi sia richiesta delle parti e non sia, invece, disposta dal giudice inaudita altera parte: ciò in considerazione del fondamentale contributo derivante dall'interlocuzione personale col giudice in udienza, talvolta illuminante anche ai fini dell'evoluzione della causa;

in particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto andrebbe sempre autorizzata per il difensore che la richieda e sempre che si tratti di un'udienza che non richieda la partecipazione di altri soggetti. Mentre, per l'udienza a trattazione scritta, è opportuno che questa sia disposta solo quando, all'esito della precedente udienza celebrata in modalità ordinaria o da remoto, i difensori delle parti abbiano ciò richiesto o abbiano aderito alla proposta del giudice. In alternativa, sarebbe possibile prevedere un meccanismo in cui il giudice con provvedimento possa stabilire la specifica modalità fuori udienza, ma garantendo a ciascuna parte la facoltà di opporvisi, senza la necessità di alcuna motivazione a sostegno, dando impulso in tale ultimo caso alla udienza in presenza;

in tal modo si riaffermerebbe che la modalità ordinaria di trattazione della causa sia rappresentata dall'udienza in presenza e che sussista un vero e proprio diritto all'udienza di ogni parte, rientrante fra le garanzie ad un equo processo, funzionali ad assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'udienza preserva «la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo», impedendo «una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico» (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove;

appare imprescindibile, dunque, modificare la disposizione in esame, riducendo l'ambito di applicazione dell'udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, e dell'udienza a trattazione scritta nei termini sopra precisati;

sotto altro profilo, il comma 1 interviene anche sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario *ex* articolo 149-*bis*, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (comma 1, lettera o); tuttavia, si rileva una incongruenza, tra la novellata disciplina prevista dall'articolo 149-*bis* - che prevede che, quando la notificazione tramite PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, la notificazione si esegua tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia - e quella relativa alle notificazioni ordinarie previste dal penultimo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, che stabilisce che "Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto." In particolare, si introduce un doppio binario che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 149-*bis* secondo cui, in assenza di un domicilio digitale da rinvenire negli elenchi ufficiali, la notificazione possa essere eseguita tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici. Tuttavia, a ben guardare, non vi è ragione di distinguere le due ipotesi, in quanto tale doppio binario porterebbe - tra l'altro - al paradosso per cui si garantirebbe maggiormente la parte che si è costituita personalmente e quindi che è a conoscenza dell'esistenza del giudizio, piuttosto che la parte che non si sia costituita. Resterebbe, inoltre, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica; ancora, con la modifica dell'articolo 137 del codice di procedura civile è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'articolo 359 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario). Questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante, tra cui: la valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; la valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; l'assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; l'assunzione di dichiarazione *pro veritate* circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata. In questo modo, tuttavia, si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio; appare opportuno quindi prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53; il comma 2 introduce talune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura. In particolare, al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'ambito di applicazione del rito semplificato, viene modificato il comma 2 dell'articolo 281-*decies* specificando espressamente come il rito semplificato possa essere sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico, anche quando non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies* e viene aggiunto al medesimo articolo un

terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (comma 2, lettera ff);

inoltre, si introducono modifiche all'articolo 281-*duodecies*, prevedendo che alla prima udienza le parti possano proporre non solo le eccezioni, ma anche le domande conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento;

a tal riguardo, appare opportuno migliorare il coordinamento del su citato articolo 281-*decies*, con l'articolo 281-*duodecies*, comma 1 del codice di procedura civile. Infatti, se, da un lato, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile introduce al comma 2 la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'articolo 281-*duodecies*, comma 1, del codice di procedura civile esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale;

manca, ancora, una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile né ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per comparizione, né l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente;

infine, si consideri che nell'attuale disciplina del [procedimento semplificato](#), nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore è chiamato ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse);

appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'articolo 418 del codice di procedura civile), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

pertanto, occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;

al comma 2, lettera h), relativo alle verifiche preliminari (come introdotte dall' articolo 3, comma 12, decreto legislativo 149/2022), il provvedimento in esame ha inteso riformulare l'articolo 171-*bis* al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, "di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria";

con la modifica degli articoli da 163 a 183 del codice di procedura civile e in particolare l'introduzione degli articoli 171-*bis* e 171-*ter* del codice di procedura civile è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione. In particolare: viene esplicitato l'obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'articolo 166; viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la chiamata del terzo da parte del terzo chiamato; viene chiarito che a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti il giudice fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza; si anticipa dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi); si prevede che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore e viene precisato che i termini di cui all'articolo 171-*ter* per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano

rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore;
come emerso anche in sede di audizione di esperti, la nuova struttura della fase introduttiva ha determinato in realtà una pesante riduzione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali, dimostrandosi poco funzionale. Ne consegue che appare necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina, posto che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi; occorre, piuttosto, introdurre disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare, prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza; e che tale udienza interlocutoria venga fissata dal giudice anche qualora ritenga di mutare il rito ordinario in rito semplificato, provocando il contraddittorio delle parti prima di assumere tale decisione;

l'articolo 3, comma 6 dello schema di decreto legislativo, relativamente al diritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia, apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022; in particolare, il provvedimento - tra i tanti - mira a precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-*bis*, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale; data la portata delle modifiche introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di norme "transitorie", di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo, nell'attesa dell'unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del PCT, invero, allo stato si riscontrano notevoli difficoltà applicative del processo telematico ai tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale; il provvedimento, inoltre, difetta di stabilire ulteriori norme in materia di ascolto del minore: secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità. Ne deriva che la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario è rimessa attualmente alla sola scelta del giudice e rischia di porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, ledendo, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente pregiudicato dalla condotta pregiudizievole dell'*ex* coniuge; sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a seguito di istanza di parte; occorre dunque garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore. In questa direzione, appare necessaria la modifica dell'articolo 473-*bis*.26 che disciplina la nomina di un esperto su richiesta delle parti, consentendola non solo su istanza congiunta, ma anche su richiesta di una sola delle parti. Infatti, è noto come il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori sia talvolta superabile solo con l'ausilio di un esperto. Limitare, quindi, la nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'articolo 473-*bis*.26 del codice di procedura civile, atteso che i conflitti fra *ex* coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto congiuntamente dalle parti;

[in materia di famiglia e separazione](#), si ritiene opportuno intervenire anche sotto un diverso profilo, al fine di favorire concretamente il componimento della controversia tra i coniugi al di fuori del giudizio. In particolare, si propone il ripristino dell'udienza presidenziale, per i motivi che seguono: considerando lo scopo di condurre le parti verso un accordo della crisi, è fondamentale implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee

difensive, affinché con l'ausilio del magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria. Invero, è noto che una volta effettuata tutta la "discovery" della materia del contendere, attraverso la articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in consensuale si riduce sino ad annullarsi totalmente. Occorre allora creare una camera di "decompressione", un'udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione;

in tale direzione, una possibile modifica normativa potrebbe essere rappresentata dal [ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;](#)

sotto altro profilo, [vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;](#)

il provvedimento in esame dovrebbe, altresì, specificare quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044/2023 ha enunciato quale nuovo principio di diritto la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti;

pertanto, ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti allora, si ritiene possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini;

con la lettera b) del comma 6, si interviene - inoltre - per consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possano essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza. Tuttavia, sebbene si comprenda la finalità della norma, non può non rilevarsi in tale sede come si ponga al contempo un problema di coordinamento con l'articolo 473-bis.15, relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Appare opportuno riportare in questa sede come, in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili, si siano registrate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro;

inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'articolo 473-bis.17 può costituire un vulnus alla difesa delle parti, in considerazione dei tempi già di per sé ristretti (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza) che non consentono un'agevole predisposizione del materiale necessario alla composizione delle memorie (come approfondire i fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc., indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni);

occorre, pertanto, una più corretta articolazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi, a beneficio del ricorrente. I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini "in avanti" e non più a ritroso.

sempre al comma 6, alla lettera e) il provvedimento intende chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si propongano davanti alla corte d'appello; inoltre, alla lettera f), precisa che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per

l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte "d'appello più vicina", alla quale vengono immediatamente inviati gli atti;

a tal riguardo, si rileva l'incertezza interpretativa del concetto di "corte d'appello più vicina", potendosi prestare a molteplici definizioni. Pertanto, appare utile una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di insufficienza dei collegi disponibili;

alla lettera i), lo schema di decreto legislativo corregge due errori materiali contenuti nell'articolo 473-*bis*.51 relativi alla presentazione di domanda congiunta di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda. Al contempo, si provvede anche al coordinamento del testo con i commi 1 e 2 dell'articolo 473-*bis*.12;

appare altresì utile rilevare che vi sono prassi molto diverse tra loro invalse nei tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Sarebbe opportuno chiarire se occorra produrre o meno gli estratti bancari degli ultimi tre anni, in quanto molti tribunali, ad oggi, ritengono superflua tale produzione, in considerazione dell'accordo già esistente tra le parti e ritengono sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni;

il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genitoriale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore;

pertanto, con riferimento alla documentazione da produrre, occorre disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto a quello giudiziale;

mentre, per quanto riguarda il piano genitoriale, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

infine, in materia di nomina di un curatore speciale del minore, appare utile e fondamentale modificare l'articolo 473-*bis*.8 al fine di disciplinare in modo espresso e specifico i poteri di rappresentanza sostanziale del minore, perimetrando in modo adeguato allo specifico caso;

al comma 7, si introducono modifiche al libro III, relativo al Processo di esecuzione, volte, in particolare ad adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'art. 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492;

a tal riguardo, si rileva come difetti nel provvedimento una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (comma 4) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8 e 9, alla luce delle prassi confusionarie diffuse in fase di prima attuazione della richiamata riforma Cartabia. Talvolta, invero, si registra l'invio di una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore, in altri casi gli ufficiali giudiziari procedono telefonicamente, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute;

appare, inoltre, opportuna una specificazione relativamente alla previsione contenuta nell'articolo 14, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza *ex* articolo 492-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile, senza distinguere - tuttavia - l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento *ex* articolo 492-*bis* del codice di procedura civile che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi

dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2022;
pertanto, risulta fondamentale che il decreto legislativo correttivo preveda, altresì, una riformulazione dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, nonché una specificazione dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

da ultimo, si rileva come l'avviso di iscrizione a ruolo non debba essere notificato al debitore, così come, per il deposito della prova della notifica, il termine deve essere la data di effettiva celebrazione dell'udienza fissata dal giudice. Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma 5, il riferimento della notifica "al debitore" e che l'onore di deposito venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento";

Considerato ancora che:

la riforma Cartabia è intervenuta, altresì, a modificare l'articolo 96 del codice di procedura civile, stabilendo che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo, sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00;

orbene, questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi dell'articolo 96 [del codice di procedura civile](#), ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del comma 3, in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega;

la nuova disposizione, infatti, rischia di risultare in eccesso di delega, dato che il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 21, lettera a) della legge 26 novembre 2021, n. 206 prevedeva la legittimazione dell'amministrazione della giustizia nei casi di responsabilità processuale aggravata e non nell'autonoma ipotesi del comma 3 (che opera anche in difetto di mala fede o colpa grave o inesistenza del diritto azionato);

appare opportuno agli scriventi, dunque, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 del codice di procedura civile, prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 *quater*);

inoltre, in materia di poteri istruttori del giudice, l'art. 3, comma 12, decreto legislativo 149/2022 ha previsto una nuova fase introduttiva soggetta ad un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale;

un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più dalla realtà fattuale. Sarebbe quindi opportuno [prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'articolo 421 del codice di procedura civile, che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice](#);

si propone di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova;

sotto altro profilo, l'articolo 473-*bis*.42, introdotto dalla riforma Cartabia, ha consentito al giudice, al fine di accertare le condotte allegate, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. In altre parole, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri officiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. Sebbene l'articolo 64-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura;

appare indispensabile agli scriventi, pertanto, istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile, così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessariamente gravare le parti di tale onere probatorio. In particolare, occorre prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale; esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- eliminare il doppio binario e prevedere l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'art. 149-*bis* del codice di procedura civile anche al destinatario privo di un domicilio digitale, che decida di costituirsi personalmente in giudizio;
- prevedere un migliore coordinamento sulla conversione del rito semplificato, nonché l'eliminazione dall'art. 281-*decies* del codice di procedura civile del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'articolo 163 del codice di procedura civile perché il rito semplificato si introduce con ricorso e non con atto di citazione;
- sempre nel procedimento semplificato occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale;
- modificare l'art. 492-*bis* del codice di procedura civile nel senso di prevedere espressamente che quando ci siano più crediti presso terzi o rinvenuti più beni mobili o immobili all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra l'ufficiale giudiziario e il creditore sui crediti effettivamente da pignorare;
- riformulare gli artt. 492-*bis* del codice di procedura civile e l'articolo 14 del D.P.R. n. 115/2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;
- con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 473-*bis*, prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive;
- in materia di famiglia e separazione appare necessario il ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
- rispetto alla documentazione reddituale da produrre per la domanda congiunta di separazione/divorzio, disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; nonché, per quanto riguarda il piano genitoriale, prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;
- in materia di fase introduttiva del giudizio, prevedere un'udienza interlocutoria che il giudice possa fissare all'esito delle verifiche preliminari *ex* articolo 171-*bis* qualora intenda sollecitare il

contraddittorio sulle questioni preliminari da trattare e che tale udienza sia sempre svolta con modalità ordinaria e preferibilmente in presenza;

- ampliare la possibilità di nomina di un esperto nei giudizi con minori che risolva i conflitti fra ex coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta;
- in materia di procedura esecutiva, l'onere di deposito della prova della notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo deve essere riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento"; nello specifico per le esecuzioni immobiliari, occorre ripristinare il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, in luogo degli attuali 45; nonché, nella fase di ricerca telematica dei beni da assoggettare a pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, occorre codificare espressamente un momento di interlocuzione con l'avvocato, ovvero uno scambio di PEC tra avvocato e ufficiale giudiziario, prima dell'iscrizione a ruolo della procedura;
- nell'ambito della modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile andrebbe limitata la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi, prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato;

e le seguenti osservazioni:

- in ragione dell'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del Pubblico Ministero. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con Pubblici Ministeri assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;
- in materia di famiglia e separazione ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti, si ritiene possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini;
- prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'articolo 421 del codice di procedura civile, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 990**

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime parere non ostativo osservando tuttavia che nessuno di quelli riferiti all'articolo 2 risponde alle condizioni poste dal parere già espresso sul testo. Si valuti pertanto l'opportunità di uno stralcio dell'articolo 2 dal disegno di legge n. 990 scelto quale base della discussione.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 218 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

218ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(845) Deputati LUPI e COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che lo stesso è all'esame della Commissione di merito congiuntamente al disegno di legge n. 599, segnalando, in relazione all'atto Senato n. 599, che in data 23 gennaio 2024, la Commissione aveva richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica. Successivamente è stato adottato come testo base all'esame della Commissione di merito, l'atto Senato n. 990, contenente disposizioni analoghe al precedente A.S. 599.

Per quanto di competenza, relativamente all'atto Senato n. 990, segnala che all'articolo 3 è previsto un piano di interventi diretto a curare le malattie indicate all'articolo 1, nell'ambito dei piani sanitari regionali e nei limiti del Fondo sanitario nazionale.

All'articolo 4, sono previsti una serie di interventi per la diagnosi precoce delle malattie indicate all'articolo 1.

Inoltre all'articolo 6, viene previsto di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Considerato che le predette disposizioni non sono state quantificate espressamente ma è stato previsto all'articolo 8 il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica al fine della quantificazione degli

oneri per singola previsione di spesa come previsto dalla normativa contabile.

La sottosegretaria SAVINO rileva che per valutare gli effetti finanziari della proposta è necessario acquisire la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 132](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 133](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 134](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 135](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che essi provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2022. La ripartizione è riferita alle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni del 2019 relative ai redditi del 2018.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 176,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro. Solo il 41,2 per cento dei contribuenti (17 milioni su un totale di 41,4 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Rispetto all'importo di circa 237,1 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2022 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 82,7 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2022, le decurtazioni ammontano a circa 133,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave vulnus all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per

mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste. Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2022, risulta pari a 103,3 milioni di euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2022 si tratta di 20,7 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2022 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 82.663.441 euro, corrispondente al 34,9 per cento delle risorse complessive.

Il piano di ripartizione delle risorse 2022 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2023 - sulla base di quanto disposto dall'art. 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 - la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. Pertanto la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale nel 2023 sarà distribuita secondo la destinazione indicata dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020 e riferite ai redditi del 2019. Per l'anno 2022, l'importo di 82.663.441 euro è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 16.532.688 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale - come già negli scorsi anni - non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 132); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 133); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 134); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 135). Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria - prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del riparto - va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (16.532.688 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che - ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 - sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 22.109 euro per la categoria "Calamità naturali"; 11.491 euro per la categoria "Rifugiati"; 577.046 euro per la categoria "Beni culturali". La dotazione spettante alla categoria "Conservazione di beni culturali" risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 16.373.357 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2022

quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 33.483.091 euro. Anche per la categoria "Calamità naturali", si era determinato un piccolo residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2021, pari a 66.679 euro che è stato destinato alla ripartizione del 2022. La dotazione spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, è quindi di 16.621.476 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2022 sono pervenute 316 istanze, così suddivise: 138 per la fame nel mondo, di cui 84 ammesse in graduatoria; 35 per calamità naturali, di cui 25 ammesse in graduatoria; 101 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 37 ammesse in graduatoria; 42 per conservazione beni culturali, di cui 20 ammesse in graduatoria, di cui 12 progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e 8 altri progetti comunque rientranti nella categoria.

Nel complesso, delle 316 istanze pervenute, 150 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; 166 hanno ottenuto una valutazione positiva da parte delle Commissioni tecniche (costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021) e sono stati inserite nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2022, per ciascuna categoria, con Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022; 124 istanze sono state ammesse al finanziamento (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 3 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno validità 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Con riferimento alla categoria "Conservazione dei beni culturali", segnala che l'articolo 4, comma 5, del Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede una deroga al vincolo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, in quanto sono considerate idonee al beneficio istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Come riportato nel preambolo dello schema di decreto (Atto n. 135), delle 20 istanze ammesse in graduatoria, cioè ritenute ammissibili al contributo, 12 istanze riguardano progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, mentre 8 istanze riguardano altri progetti rientranti nella categoria "Conservazione dei beni culturali", di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2022. Si è proceduto quindi nel seguente modo: per l'importo residuo della Categoria "Assistenza ai rifugiati", si è deciso di distribuire l'importo di 12.529.940 euro in deroga all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 (che dispone che le somme residue siano distribuite in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento), destinando 2.858.605 euro a favore della sola categoria "Calamità naturali" per la ripartizione dell'anno 2022. Il restante importo residuo, pari a 9.671.335 euro, è stato destinato ad incremento dello stanziamento del capitolo 224 del bilancio della Presidenza, ai fini del suo utilizzo nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef dell'anno 2023;

L'importo residuo della categoria "Conservazione dei beni culturali", oltre 21 milioni di euro, è stato interamente riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, nel rispetto della *ratio* della norma introdotta dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che impone un preciso vincolo di destinazione alle risorse della categoria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Per la categoria "Fame nel mondo", per la quale si determina un residuo di ripartizione di 74.745 euro,

l'articolo 3, comma 3, dello schema di riparto assegna la somma al capitolo 224 del bilancio della Presidenza, per la sua ripartizione nel prossimo anno 2023.

All'esito dell'istruttoria, l'importo complessivamente disponibile per le finalità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale dell'anno 2022 è risultato pari a circa 52,4 milioni di euro, comprese le ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità "Fame nel mondo", con il 43,7 per cento delle domande presentate (138 domande su 316 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la categoria "Fame nel mondo" è quella che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 42 per cento degli interventi finanziati (58 domande sulle 138 presentate); seguono gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori", per la quale, delle 101 domande presentate ne sono state finanziate 37 (36,6 per cento). Per la categoria "Calamità naturali" risultano finanziati il 25,7 per cento degli interventi presentati (9 su 35 domande). Relativamente alla categoria finalizzata alla "Conservazione dei beni culturali", si rileva che, a fronte di una considerevole disponibilità di risorse (33,5 milioni, di cui 16,4 milioni relativi alla quota 2021 non ripartita e riportata contabilmente all'esercizio successivo) sono state presentate 18 domande relative all'area del cratere del sisma del 2016, di cui 12 ritenute ammissibili e conseguentemente finanziate. Per i beni dei restanti territori, su 24 domande presentate solo 8 hanno superato il vaglio dell'ammissibilità. Ne consegue che di 33,5 milioni disponibili, ne risultano assegnati complessivamente 12,4 milioni, con 21,1 milioni che slittano al prossimo anno in sede di ripartizione del gettito IRPEF 2023.

Va ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (*Doc. LXIV*, n. 2), sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia al *Dossier* curato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per l'espressione del parere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per porre all'attenzione della Presidenza alcune criticità connesse all'andamento dei lavori a seguito della riforma regolamentare che prevede il parere della Commissione bilancio sui soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Tale riforma, che ha presentato nella prima fase applicativa sia dei *pro* sia dei *contro* sul piano dell'andamento e dei tempi dell'esame, ha tuttavia il pregio di consentire un esame mirato a un numero di emendamenti più limitato, atteso che vengono esaminati i soli emendamenti approvati. In tale quadro regolamentare il Governo ha quindi modo di approfondire maggiormente gli stessi emendamenti approvati presso le Commissioni di merito, poiché l'esame è circoscritto ai suddetti emendamenti approvati. Alla luce di tale quadro, formula quindi osservazioni critiche su quanto successo nella seduta di ieri, laddove, con riferimento ad emendamento approvato dalla 1ª Commissione circa dieci giorni fa, il Governo non ha fornito alcun dato di quantificazione, nonostante l'espressa richiesta formulata in questa Commissione già da tempo risalente. Un tale andamento dei lavori fa venir meno la ragione stessa posta alla base

della riforma regolamentare. Formulando quindi osservazioni critiche su tale approccio avuto dal Governo, chiede quindi alla Presidenza della Commissione bilancio di attivarsi per poter promuovere un prossimo incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato affinché venga chiarito il profilo dell'andamento dei lavori, con particolare riferimento alla necessità che il Governo fornisca dati e stime di quantificazione sugli emendamenti approvati all'esame della Commissione bilancio. Ciò al fine di evitare quanto accaduto ieri in ordine all'emendamento 1.2 riferito all'Atto Senato n. 997.

Il PRESIDENTE, alla luce dei rilievi formulati dal senatore Patuanelli, si impegna a sensibilizzare gli opportuni referenti presso le strutture del Governo affinché vi sia una particolare attenzione al tema, riservandosi la possibilità di promuovere un eventuale incontro, come peraltro già fatto su altre questioni applicative inerenti l'articolo 81 della Costituzione. Conclude sottolineando la totale disponibilità della Presidenza ad approfondire il tema inerente il buon andamento dei lavori.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per un chiarimento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come i dati inerenti alle coperture derivano direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rilevando come nell'attuale situazione vi possono essere state talune difficoltà oggettive dovute alla mole di emendamenti da esaminare, ferma restando l'attenzione del Governo su tali profili.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(1048) *Delega al Governo in materia di florovivaismo*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(990) *Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*: rimessione alla sede plenaria;

(1037) *Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia*, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria

1.4.2.4.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. - *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - *Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»*
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

[Pirondini](#)

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

[Marcheschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

[Pirondini](#)

Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

[Pirondini](#)

Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

5.2

[Marti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

[Pirondini](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

[Pirondini](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

6.2

[Pirondini](#)

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* « e con il Ministro per lo sport e i giovani».

8.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» *aggiungere le seguenti:* «e organizzazioni private».

8.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

[Marti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole:* "Ai giocatori" *inserire le seguenti:* "e agli organizzatori";
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole :*"la Commissione" *con le seguenti:* "l'ufficio".

10.2

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» *con le seguenti:* «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

[Croatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;
- b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;
- c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;
- d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».

10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

[Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

12.5

[Marti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

13.2

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

[Pirondini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

Conseguentemente:

a. all'articolo 2, comma 2:

1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

1.1 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

1.4.2.4.3. 7^aCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

117^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 38 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) e nessun ordine del giorno.

Gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10, ha la parola la senatrice D'ELIA (PD-IDP), di cui è cofirmataria, che si sofferma sull'emendamento 10.0.1, relativo all'estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione anche sulle finalità di altre proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, intese a stabilire regole più stringenti a tutela dei minori.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10, nonché agli articoli 12 e 13 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver verificato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, propone di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo, nella quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa sul provvedimento in titolo e si è conclusa la discussione generale. Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per rammentare che, in sede di discussione generale, era stata segnalata l'esigenza di individuare un metodo condiviso, tenuto conto dell'inopportunità di continuare ad esaminare provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti a singoli eventi culturali. Pertanto ritiene che occorra riconsiderare la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in titolo, alla luce del suo carattere di atto particolare.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un'intesa tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura, avverte che la questione sollevata dalla senatrice D'Elia potrà essere discussa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in sede di definizione della programmazione dei lavori.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) puntualizza, in proposito, che la Commissione, nella precedente legislatura, conformandosi a un metodo di assoluta trasparenza, aveva avviato e approvato in prima lettura un provvedimento legislativo (per la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz - Atto Senato n. 1228), frutto della convergenza e del sostegno di esponenti dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) conviene sull'opportunità di rinviare la questione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Specifica, innanzitutto, che si tratta del disegno di legge che la Commissione di merito ha assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Ricorda, inoltre, che sul medesimo tema la 7ª Commissione ha già avuto modo di esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 599 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare), esprimendo un parere favorevole il 16 gennaio scorso.

Passa, quindi, a dare conto dei contenuti della proposta legislativa in titolo, precisando che la stessa si compone di otto articoli.

L'articolo 1, oltre a definire l'anoressia e la bulimia, le qualifica, unitamente alle altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-*bis*, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione.

Nello specifico, si prevede che gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguano specifici obiettivi, fra cui - per quanto di interesse della Commissione - agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni.

Rileva, al riguardo, che - tenuto conto che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e sportivo non compete, in via ordinaria e quanto meno non direttamente, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative nazionali e regionali (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome) - parrebbe opportuno suggerire alla Commissione di merito di espungere il riferimento al personale scolastico e a quello sportivo, invitando a prevedere che in favore del medesimo personale siano attivate azioni di sensibilizzazione. Fa menzione poi del comma 3, il quale prevede che, con decreto ministeriale, si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti *internet* di cui al comma 3. Accenna indi agli articoli 4 e 5, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione e disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie. L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8, infine, dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver sottolineato che il testo all'esame della 10ª Commissione verte su un tema delicato, che presenta anche rilevanti aspetti di attinenza con l'educazione ai sentimenti, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Chiarisce che il voto di astensione non è motivato da contrarietà al provvedimento in titolo, ma dalla volontà di attendere il testo che sarà formulato dalla Commissione di merito, nell'auspicio che in esso trovino recepimento le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore, posta in votazione, viene approvata.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce in merito alle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), evidenziando che lo stesso è finalizzato a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Fa presente che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2024, si compone di quattro articoli.

Sulla base di quanto segnalato nella relazione illustrativa al disegno di legge, ricorda che la «mototerapia» prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross *freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i

genitori e i medici curanti.

Sottolinea poi che il disegno di legge mira a garantire un riconoscimento formale alla mototerapia in modo da consentirne una ancora maggiore diffusione nelle realtà ospedaliere italiane, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, così come presso le piazze delle città italiane.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, che prevede, nello specifico, il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'emanazione di linee guida, volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale, e ne detta i contenuti principali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, fra i quali anche quelli sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, recante la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il Presidente relatore preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, non rilevando criticità con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà sul provvedimento in esame, che giudica non convincente sotto diversi profili, a partire da quello del riconoscimento, a suo parere forzato, della mototerapia come terapia medica.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), ad integrazione della considerazione esposta dalla senatrice D'Elia, osserva che il Parlamento non dovrebbe intervenire in ambiti riservati alla scienza e, a maggior ragione, alla scienza medica, per evitare che si producano effetti distorsivi, con ripercussioni negative sulla salute dei cittadini.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) si dichiara contrario al provvedimento in esame, ritenendo che, per quanto occasionali esperienze di mototerapia abbiano avuto effetti positivi e d'interesse in determinati contesti, al momento mancano compiute evidenze scientifiche del fatto che la stessa possa essere riconosciuta come terapia medica.

Dopo che la senatrice [COSENZA](#) (FdI) ha espresso una posizione di astensione sulla eventuale proposta di parere favorevole, i senatori [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [MARCHESCHI](#) (FdI) propongono di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un supplemento di indagine e di approfondimento sul tema che ne è oggetto.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) concorda con la suddetta proposta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che esso affronta l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti a gravi disturbi del comportamento alimentare, attraverso il loro riconoscimento quali malattie sociali, nonché contrastando l'istigazione a comportamenti anoressici o bulimici; espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che introduce misure efficaci

al fine di contenere tali disturbi, che presentano una crescente diffusione in Italia e che colpiscono in modo drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze;

tenuto conto che l'articolo 3, ai commi 1 e 2:

- affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome la predisposizione, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione;

- prevede, nello specifico, che i richiamati interventi nazionali e regionali perseguano specifici obiettivi, fra cui: agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

considerato che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e di quello sportivo non compete, in via ordinaria, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni), a differenza di quanto accade per il personale sanitario;

considerato pertanto che in luogo di "provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale [...] scolastico e sportivo" (articolo 3, comma 2, lettera f), gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni potrebbero più opportunamente essere chiamati a promuovere "azioni di sensibilizzazione" nei confronti del medesimo personale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere, all'articolo 3, comma 2, lettera f), il riferimento al personale scolastico e sportivo, nonché, contestualmente, di inserire, dopo la medesima lettera, una lettera aggiuntiva, in cui si includa, fra gli obiettivi degli interventi nazionali e regionali, anche quello relativo alla promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti del richiamato personale.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Agrinsieme, Gabriele Zanazzi, responsabile del coordinamento, Marco Barbeta, responsabile area legislativa di Cia-agricoltori italiani, Matteo Milanese, responsabile area legislativa - sindacale dell'Alleanza delle Cooperative e Manfredi Pacifici, responsabile area legislativa di Copagri, e per Coldiretti, Stefano Masini, responsabile dell'area ambiente e territorio.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti di Agrinsieme a svolgere il loro intervento.

Il dottor ZANAZZI, responsabile del coordinamento di Agrinsieme, osserva preliminarmente che il settore agricolo, per sua natura, risulta particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. L'Italia, inoltre, è risultata particolarmente colpita da fenomeni meteorologici avversi: nel 2023, ad esempio, si è avuta una temperatura media globale superiore a qualsiasi altro valore mai registrato, con rilevanti disagi patiti dal settore agricolo in tutto il territorio nazionale.

Il terreno colpito dalla siccità, infatti, perde strutturalmente la normale capacità di assorbire l'acqua a causa del formarsi, sulla superficie, di una crosta dura che impedisce il normale filtraggio. Il fenomeno, inoltre, è causa di una maggiore diffusione agenti patogeni e infestanti. Al fisiologico

aumento del fabbisogno idrico, infine, si oppone una minore disponibilità di risorse.

Per far fronte al quadro poc'anzi delineato il coordinamento Agrinsieme ritiene essenziale ridurre innanzitutto i consumi delle risorse idriche ed energetiche attraverso il ricorso all'agricoltura di precisione e a nuove tecniche di irrigazione, oltre ad incrementare l'uso di sostanze organiche per la concimazione del suolo. Evidenzia infatti che molte sostanze minerali destinate alla produzione agricola sono sempre più di difficile reperibilità. Ulteriori misure positive da implementare sarebbero sia l'incentivo di fonti rinnovabili (quali l'energia solare, il biometano ed il biogas), sia la riconversione del parco macchine agricolo mediante l'utilizzo di mezzi più efficienti e meno inquinanti.

Le predette misure, inoltre, dovrebbero essere accompagnate dalla promozione di sistemi di economia circolare, considerato che le biomasse, ad esempio, potrebbero essere lavorate dalle stesse aziende produttrici, e della figura dell'imprenditore agricolo quale strumento di presidio territoriale al fine di evitare i fenomeni di abbandono delle aree agricole e montane ed assecondare, per contro, il nuovo interesse che quelle stesse aree hanno suscitato in tempi recenti. Ulteriori vantaggi potrebbero altresì derivare dalla riduzione delle emissioni degli allevamenti e dallo sviluppo del comparto biologico.

Relativamente alla delicata tematica delle risorse idriche, osserva che, ad oggi, risulta possibile utilizzare soltanto l'11 per cento dell'acqua proveniente dalle precipitazioni. Ciò impone la realizzazione di nuovi invasi di stoccaggio, medio-grandi, oltre al potenziamento di quelli esistenti, al fine di implementare la rete di distribuzione, ridurre la dispersione di acqua ed evitare le perdite.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di garantire agli imprenditori agricoli il risarcimento dei danni subiti, accompagnato da un'efficace copertura assicurativa, in quanto gli attuali fondi mutualistici risultano insufficienti, nonché di valorizzare le tecniche di evoluzione assistita (TEA) e il *carbon farming*. Relativamente alle TEA, riconosce che l'Italia ha adottato una legislazione d'avanguardia che ha ispirato, tra l'altro, anche i recenti interventi riformatori posti in essere dall'Unione europea. Tiene comunque a precisare che le TEA accelerano lo sviluppo naturale di piante della stessa specie e giudica centrale ricomprendere nelle azioni da intraprendere anche il settore agro-zootecnico e forestale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Zanazzi per il suo intervento e dà la parola al professor Masini, responsabile dell'area ambiente e territorio di Coldiretti.

Prende quindi la parola il professor MASINI, osservando che il settore agricolo, anche a causa dell'eterogeneità dei processi produttivi, che variano a seconda dell'ubicazione dei terreni in zone montane, costiere o pianeggianti, risulta particolarmente colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici. La riduzione delle precipitazioni - diminuite, nel solo 2022, del 24 per cento rispetto alla media del ventennio precedente - è stata infatti accompagnata dalla diffusione di nuovi patogeni in grado di compromettere le coltivazioni. A fronte di ciò, il settore agricolo italiano ha fronteggiato la crisi in maniera virtuosa, riducendo, ad esempio, l'impiego di prodotti fitosanitari in favore di rimedi biologici. Tuttavia, gli agricoltori non beneficiano di un accesso completo alle tecnologie alternative e su questo il Governo dovrebbe intervenire, pena un aumento dei costi di produzione ovvero dell'abbandono delle attività agricole.

Appare pertanto necessario a suo avviso sostenere la razionalizzazione del settore attraverso il ricorso all'agricoltura di precisione in modo da calibrare il fabbisogno idrico tenendo conto delle specifiche peculiarità del terreno, accompagnata da un piano generale volto ad aumentare il numero di invasi disponibili anche attraverso la realizzazione di piccoli bacini (che non comporterebbe l'uso di cemento ed avrebbe, pertanto, un basso impatto ambientale), oltre che a garantire un'efficace manutenzione per quelli esistenti.

Un'altra tematica da attenzionare sarebbe poi quella del consumo di suolo potenzialmente utilizzabile, causato dal crescente ricorso agli impianti fotovoltaici (solo lo scorso anno si è registrata la perdita del 7 per cento della superficie). Considerato infatti che, già al giorno d'oggi, la realizzazione di queste infrastrutture ha interessato oltre 16.000 ettari di terreno, sarebbe opportuno il varo di una disciplina con regole certe per la realizzazione dei nuovi impianti. Sotto tale aspetto, sarà certamente da valutare con attenzione il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri, di imminente presentazione alle Camere e recante l'introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti

fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento dell'estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

L'oratore sottolinea inoltre la necessità di implementare specifiche misure a sostegno dell'utilizzo di biometano, biogas e digestato nel settore agricolo. Sorprende, sul punto, come la normativa europea ancora non prenda debitamente in considerazione l'utilizzo del digestato e del materiale organico, rimanendo ancorata al testo di una direttiva risalente al 1990.

Conclude ponendo l'accento sull'opportunità di sollecitare l'amministrazione competente a redigere specifiche linee guida sull'assorbimento di carbonio nelle coltivazioni.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel ringraziare gli intervenuti per gli importanti elementi conoscitivi forniti alla Commissione, pone l'accento sull'impegno profuso dal Governo per il potenziamento degli invasi. Il decreto-legge varato ieri dal Consiglio dei ministri, infatti, rivede le funzioni in capo al Commissario dell'acqua, apportando anche importanti stanziamenti economici. Con riferimento, quindi, all'innovazione tecnologica osserva che sarebbe quanto mai utile la definizione di un piano informativo e formativo volto ad ottimizzare il consumo di acqua, anche grazie al contributo fornito dalle associazioni di categoria.

Pone infine l'accento sull'esigenza di tutelare l'impresa agricola italiana in ambito europeo e di valorizzare la figura dell'agricoltore come elemento di presidio del territorio, come previsto dalla legge n. 24 del 2004.

Con riferimento a quanto rappresentato dal professor Masini, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) domanda se, in luogo della realizzazione di nuovi invasi di piccole dimensioni, non sia più redditizio mantenere efficacemente quelli esistenti attraverso la rimozione dei sedimenti accumulatisi al loro interno.

Chiede inoltre agli intervenuti di formulare specifiche proposte sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici, soprattutto in relazione all'individuazione delle aree a ciò destinate.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) invita a considerare anche l'utilizzo di fonti energetiche di natura geotermica, già ampiamente diffuso nel settore vitivinicolo per mantenere stabile la temperatura nelle cantine e con un impatto ambientale praticamente nullo.

Relativamente all'approvvigionamento idrico, osserva quindi che, prima di valutare la costruzione di nuovi invasi, peraltro senza una chiara normativa definita a monte del processo, si potrebbe migliorare la manutenzione di quelli esistenti.

Con riferimento a quanto da ultimo osservato dal senatore Franceschelli, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) rileva che lo svuotamento dei residui e dei sedimenti dai bacini esistenti dovrebbe tuttavia essere effettuato in maniera costante nel corso del tempo e non all'approssimarsi delle scadenze delle concessioni, con rilevanti impatti sulle comunità locali.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) replica a sua volta osservando che molte aziende agricole possiedono già dei propri bacini di piccole dimensioni, che potrebbero facilmente mantenere in proprio evitando così la costruzione di ulteriori infrastrutture.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) chiede delucidazioni su come la normativa di riferimento venga effettivamente implementata allo scopo di limitare le installazioni indiscriminate di impianti fotovoltaici.

Con riferimento a quanto osservato dal senatore Bergesio, il dottor ZANAZZI precisa che il tema della formazione è certamente essenziale. Tuttavia, sotto questo profilo, le imprese agricole faticano a reperire manodopera qualificata e l'associazione da lui rappresentata si sta adoperando per cercare soluzioni alternative.

Il dottor BARBETTA, responsabile area legislativa di Cia-agricoltori italiani, osserva quindi che la manutenzione dei piccoli invasi potrebbe essere senz'altro facilitata da opportuni incentivi economici e da una normativa volta a contenere l'impatto delle pratiche burocratiche. In ogni caso, la tematica dovrebbe essere inquadrata in un contesto più ampio che preveda comunque la realizzazione di nuove infrastrutture.

Per quanto attiene, quindi, alla disciplina sugli impianti fotovoltaici e all'individuazione delle aree

destinate alla loro realizzazione, precisa che l'associazione da lui rappresentata valuterà con attenzione le misure contenute nel decreto-legge di imminente pubblicazione.

Conclude osservando che anche il ricorso a fonti energetiche di natura geotermica apporterebbe evidenti benefici alle imprese agricole.

Il dottor MILANESI, responsabile area legislativa - sindacale dell'Alleanza delle Cooperative, osserva che l'associazione da lui rappresentata reputa senz'altro importante il tema della formazione e che, sotto questo aspetto, l'istituzione di reti di collaborazione tra le aziende agricole potrà dare un apporto significativo, con minori oneri per gli operatori economici.

L'agricoltura italiana, inoltre, già investe molto nella sostenibilità e nell'economia circolare, cercando di superare i pregiudizi radicati nell'opinione pubblica, che vede il settore come inquinante, e la legislazione dirigitica cui ad oggi è assoggettata.

Interviene infine il professor MASINI osservando che già il decreto legislativo n. 199 del 2021 segnalava l'esigenza di pianificare l'utilizzo del territorio ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici, indicando delle linee di intervento. Il decreto-legge di imminente pubblicazione dovrebbe pertanto sanare le attuali lacune legislative. Peraltro, vi sono molte aree precedentemente adibite ad uso industriale che potrebbero essere utilizzate all'uopo, senza sottrarre ulteriori spazi alla produzione agricola.

Relativamente al ricorso alle fonti geotermiche, precisa quindi che esso non appare ancora debitamente considerato nei vigenti piani nazionali.

Con riferimento, da ultimo, alla questione dell'approvvigionamento idrico, osserva che una soluzione potrebbe essere trovata nella realizzazione di piccoli bacini svincolati dalle vigenti regole di concessione, anche tenendo conto dei costi rilevanti comportati dalla manutenzione delle strutture esistenti.

Il [PRESIDENTE](#) pone l'accento sull'importanza degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle odierne audizioni, dai quali emergono l'importanza dell'utilizzo del digestato per migliorare il rendimento del suolo e di tecniche di *carbon farming* per ridurre le emissioni inquinanti, nonché di valorizzare le TEA e di colmare le lacune dell'attuale legislazione sul consumo di suolo rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Nel ringraziare nuovamente gli intervenuti, dichiara concluse le loro audizioni.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(990\) Licia RONZULLI](#) - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*), segnalando che il disegno di legge in titolo è stato adottato dalla 10ª Commissione quale testo base per l'esame dei provvedimenti analoghi sulla stessa materia.

Sottolinea quindi che il provvedimento definisce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Per fronteggiare tali disturbi, si stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie. Tra gli interventi previsti a livello nazionale e regionale, segnala quelli volti a migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione.

Fa presente infine che, oltre agli aspetti sanzionatori e sanitari, il disegno di legge, all'articolo 5, introduce disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per campagne pubblicitarie, destinate in particolare alle agenzie di moda e pubblicitarie. Gli aspetti attuativi sono stabiliti attraverso un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) concorda, in linea di principio, con la finalità del provvedimento, che dimostra un rinnovato interesse al tema, nonostante di recente non siano state riconfermate le risorse.

Sottolinea altresì che nei disturbi del comportamento alimentare la solitudine, unita alla disattenzione, amplifica i problemi. Manifesta dunque apprezzamento per l'approfondimento che sarà compiuto dalla Commissione di merito. A tale ultimo riferimento, ritiene tuttavia che in quella sede siano emerse alcune criticità, per le quali dichiara un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

[\(1086\)](#) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone di esprimere un parere favorevole.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice [NATURALE](#) (M5S) manifestando sconcerto per le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, che stridono con l'obiettivo della sicurezza stradale in quanto introducono deroghe al divieto di eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade. Giudica pertanto tale disposizione un pericolo e un cambiamento nella gestione dei suoli agricoli, inserita peraltro in un contesto non appropriato. Ciò motiva dunque il voto contrario del suo schieramento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di alcune richieste pervenute per le vie brevi, propone di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 8 maggio, il termine per far pervenire le proposte di audizione sull'atto in titolo. Preannuncia peraltro che nell'Ufficio di Presidenza di domani si discuterà delle modalità di svolgimento del ciclo di audizioni, eventualmente anche prendendo contatti con la X Commissione della Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.